SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 marzo 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

Ministero delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 1988 e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

88A1247

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 343 a 352, relativi alla scuola di specializzazione in «chirurgia plastica» che muta denominazione in quella di «chirurgia plastica e ricostruttiva», sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 224 a 228, relativi alla scuola di specializzazione in endocrinologia che muta denominazione in quella di «endocrinologia e malattie del ricambio», sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 259 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate.

Scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva

Art. 260. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione teorico-pratica dei medici specialisti in chirurgia plastica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia plastica.

Art. 261. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di dieci specializzandi.

Art. 262. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia con il contributo delle strutture seguenti: sezione di clinica dermosifilopatica del dipartimento di patologia umana ed ereditaria e sezione di patologia chirurgica del dipartimento di chirurgia dell'Università di Pavia.

Art. 263. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 264. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) biologica;
b) morfologica;
c) fisio-patologica;
d) clinica propedeutica ed integrativa;
e) terapia e tecnica chirurgica;
f) metodologie complementari.

Art. 265. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biologica:
genetica;
tipizzazione dei tessuti;
biologia dei trapianti.

b) Morfologica:
anatomia;
embriologia;
anatomia chirurgica;
anatomia ed istologia patologica;
malformazioni congenite.

c) Fisio-patologica:
patologia generale;
fisio-patologia della malattia da ustione;
oncologia;
la riparazione tissutale.

d) Clinica propedeutica ed integrativa:
chirurgia generale;
otorinolaringoiatria;
odontostomatologia ed ortopedia maxillo-facciale;
dermatologia;
oculistica;
neurochirurgia;
ortopedia e traumatologia;
radiodiagnostica e radioterapia;
anestesiologia e rianimazione.

e) Terapia e tecnica chirurgica:
chirurgia plastica;
chirurgia plastica in età pediatrica;
le urgenze in chirurgia plastica;
chirurgia riparatrice della mano;
clinica e terapia della malattia da ustione;
chirurgia estetica;
trapianti in chirurgia plastica.

f) Metodologie complementari:
criobiologia e banca dei tessuti;
riabilitazione e terapia fisica;
medicina legale e deontologia;
metodiche di diagnostica strumentale;
applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica.

Art. 266. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Biologica (ore 50):		
genetica	ore	20
tipizzazione dei tessuti	»	20
biologia dei trapianti	»	10
Morfologica (ore 50):		
anatomia	»	15
embriologia	»	15
anatomia ed istologia patologica	»	20
Clinica propedeutica ed integrativa (ore 200):		
chirurgia generale	»	120
radiodiagnostica e radioterapia	»	40
anestesiologia e rianimazione	»	40
Terapia e tecnica chirurgica (ore 100):		
chirurgia plastica	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfologica (50):		
anatomia chirurgica	ore	40
malformazioni congenite	»	10
Fisio-patologica (ore 100):		
patologia generale	ore	40
fisio-patologia della malattia da ustione	»	20
oncologia	»	30
la riparazione tissutale	»	10
Clinica propedeutica ed integrativa (ore 200):		
chirurgia generale	»	100
otorinolaringoiatria	»	50
odontostomatologia ed ortopedia maxillo-facciale	»	50
Terapia e tecnica chirurgica (ore 50):		
chirurgia plastica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Clinica propedeutica ed integrativa (ore 200):		
chirurgia generale	ore	100
dermatologia	»	40
oculistica	»	40
ortopedia e traumatologia	»	20
Terapia e tecnica chirurgica (ore 200):		
chirurgia plastica	»	100
chirurgia plastica in età pediatrica	»	30
le urgenze in chirurgia plastica	»	30
chirurgia riparatrice della mano	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Clinica propedeutica ed integrativa (ore 100):		
chirurgia generale	ore	40
neurochirurgia	»	60
Terapia e tecnica chirurgica (ore 200):		
chirurgia plastica	»	100
chirurgia plastica in età pediatrica	»	60
clinica e terapia della malattia da ustione	»	40
Metodologie complementari (ore 100):		
metodiche di diagnostica strumentale	»	50
applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Terapia e tecnica chirurgica (ore 200):		
chirurgia plastica	ore	40
chirurgia estetica	»	80
trapianti in chirurgia plastica	»	80

Metodologie complementari (ore 200):

criobiologia e banca dei tessuti . . .	ore	30
riabilitazione e terapia fisica	»	50
medicina legale e deontologia	»	10
metodiche di diagnostica strumentale	»	30
applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica	»	80
Monte ore elettivo . . .	ore	400

Art. 267. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:

clinica dermatologica dell'Università di Pavia: reparti di degenza - ambulatori - sala operatoria;

patologia chirurgica dell'Università di Pavia: reparti di degenza - ambulatori - sala operatoria - laboratorio di chirurgia sperimentale;

ospedale S. Anna di Como - divisione di chirurgia plastica: reparti di degenza - ambulatori - sala operatoria;

ospedale civile di Legnano - divisione di chirurgia plastica: reparti di degenza - ambulatori - sala operatoria.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 268 (*Norme transitorie*). — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Art. 269. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio

Art. 270. — È istituita la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha per scopo l'acquisizione della preparazione professionale in ambito endocrinologico e metabolico.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dell'endocrinologia, la scuola si articola negli indirizzi di endocrinologia e malattie del ricambio e diabetologia.

La scuola rilascia i titoli di specialista in endocrinologia, indirizzo endocrinologia, indirizzo malattie del ricambio e diabetologia.

Art. 271. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di settantacinque specializzandi.

Art. 272. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Contribuiscono al funzionamento della scuola:

a) dipartimento di medicina interna e terapia medica, Università di Pavia;

b) dipartimento di patologia umana, Università di Pavia;

c) istituto di radiologia, Università di Pavia;

d) clinica ostetrica e ginecologica, Università di Pavia;

e) dipartimento di pediatria, Università di Pavia;

f) istituto di anatomia umana normale, Università di Pavia;

g) istituto di fisiologia, Università di Pavia;

h) dipartimento di biochimica, Università di Pavia;

i) divisione di endocrinologia, ospedale civile di Gallarate;

l) divisione di endocrinologia, ospedali riuniti di Bergamo.

Art. 273. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 274. — La scuola di specializzazione in endocrinologia comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia endocrina generale;

b) fisiopatologia metabolica generale;

c) endocrinologia;

d) malattie del ricambio e diabetologia;

e) andrologia;

f) epidemiologia e statistica;

g) patologia molecolare;

h) medicina interna;

i) metodologia clinica e di laboratorio.

Art. 275. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia endocrina generale:
fisiopatologia endocrina.

b) Fisiopatologia metabolica generale:
fisiopatologia metabolica.

c) Endocrinologia:
patologia e clinica delle endocrinopatie;
immunoendocrinologia;
endocrinologia oncologica;
endocrinologia ginecologica;
endocrinologia dell'età evolutiva;
endocrinologia geriatrica;
cronoendocrinologia.

d) Malattie del ricambio e diabetologia:
patologia e clinica delle malattie del ricambio;
diabetologia;
dietologia e nutrizione;
epidemiologia della patologia metabolica;
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva;
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete.

e) Andrologia:
andrologia dell'età evolutiva;
fisiopatologia e clinica della riproduzione;
sessuologia;
andrologia della senescenza;
urologia andrologica;
spermatologia;
immunologia andrologica.

f) Epidemiologia e statistica:
statistica medica;
principi di informatica;
progettazione ricerche cliniche;
inglese scientifico.

g) Patologia molecolare:
meccanismo d'azione degli ormoni;
patologia recettoriale;
patologia della trasduzione del messaggio;
patologia genetica e molecolare del metabolismo.

h) Medicina interna:
medicina interna (per la patologia correlazionistica e intersistemica).

i) Metodologia clinica e di laboratorio:
metodologia clinica;
patologia clinica.

Art. 276. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti di pertinenza.

Il *curriculum* viene approvato dal consiglio della scuola su istanza dello studente. Per quanto attiene l'area didattica elettiva il tirocinio applicativo sarà svolto come appresso indicato:

a) indirizzo in endocrinologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «endocrinologia»;

b) indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «malattie del ricambio e diabetologia».

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ed ai diversi indirizzi del triennio seguente:

1° Anno:

Patologia molecolare (ore 90):
- meccanismo d'azione degli ormoni . . . ore 40
- patologia recettoriale . . . » 30
- patologia della trasduzione del messaggio . . . » 20

Fisiopatologia endocrina generale (ore 85):
- fisiopatologia endocrina . . . » 85

Fisiopatologia metabolica generale (ore 85):
- fisiopatologia metabolica . . . » 85

Epidemiologia statistica (principi di informatica) (ore 60):
- principi di informatica . . . » 30
- inglese scientifico . . . » 30

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 80):
- metodologia clinica . . . » 40
- patologia clinica . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Medicina interna (ore 30):
- medicina interna . . . ore 30

Patologia molecolare (ore 30):
- patologia genetica e molecolare del metabolismo . . . » 30

Fisiopatologia endocrina generale (ore 100):
- fisiopatologia endocrina generale . . » 100

Fisiopatologia metabolica generale (ore 100):
- fisiopatologia metabolica generale . . » 100

Epidemiologia e statistica (ore 40):
- statistica medica . . . » 25
- progettazione ricerche cliniche . . . » 15

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 100):
- metodologia clinica . . . » 40
- patologia clinica . . . » 60

Monte ore elettivo ore 400

3° Anno - Indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):
- patologia e clinica delle endocrinopatie . . . ore 200
- immunoendocrinologia » 50

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . ore 60

epidemiologia della patologia metabolica . . . . » 20

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia e clinica della riproduzione . . . . » 20

urologia andrologica . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 170

endocrinologia oncologica . . . . . . » 30

endocrinologia dell'età evolutiva . . . » 50

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 20

diabetologia . . . . » 60

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva . . . . . » 20

sessuologia . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° Anno - Indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 130

endocrinologia ginecologica . . . . . » 50

endocrinologia geriatrica . . . . » 40

cronoendocrinologia . . . . » 30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 20

dietologia e nutrizione . . . . » 30

malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva . . . . ore 20

aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete . . . . . » 10

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza . . . . . » 20

urologia andrologica . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - Indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 60

immunoendocrinologia . . . . » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 150

diabetologia . . . . » 100

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia e clinica della riproduzione . . . . » 20

urologia andrologica . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 20

endocrinologia oncologica . . . . . . » 20

endocrinologia ginecologica . . . . . » 20

cronoendocrinologia . . . . » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 50

diabetologia . . . . » 100

dietologia e nutrizione . . . . » 50

epidemiologia della patologia metabolica . . . . » 50

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva . . . . . ore 20

sessuologia . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° *Anno* - Indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

endocrinologia dell'età evolutiva. . . ore 50

endocrinologia geriatrica . . . . » 30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 90

diabetologia . . . . » 90

malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva . . . . » 50

aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete . . . . . » 20

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza . . . . . » 20

urologia andrologica . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 277. — Il consiglio della scuola programma l'attività complessiva della scuola nelle diverse aree.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza di clinica medica II e di patologia medica I dell'Università di Pavia;
divisioni di endocrinologia dell'ospedale civile di Gallarate e degli ospedali riuniti di Bergamo;
ambulatorio di endocrinologia e di diabetologia della clinica medica II e nel relativo Day-hospital;
laboratori di endocrinologia e di diabetologia, di radioisotopi, di ginecologia e di pediatria;
ambulatori delle divisioni di endocrinologia dell'ospedale di Gallarate e degli ospedali riuniti di Bergamo.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Art. 278 *(Norme transitorie)*. — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Art. 279. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle Norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1988
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 307

88A1137

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 1988.

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1987 concernente la definitiva individuazione dei comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, concernente l'individuazione dei comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1987 concernente la definitiva individuazione dei comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987;

Considerato che nel corso della seduta della commissione ambiente del Senato il 20 gennaio 1988 è emersa la necessità di comprendere tra i comuni di cui all'art. 1, lettera *a)*, della citata legge alcuni comuni della provincia di Novara che costituiscono parte integrante della Val Formazza-Ossola, nonché i comuni di Bellano, Dervio e

Dorio in provincia di Como posti sulle sponde del Lario, gravemente danneggiati dalle avversità atmosferiche di che trattasi;

Considerato, altresì, che, da accertamenti effettuati con l'ausilio degli enti territorialmente competenti, è risultato particolarmente colpito dal maltempo della scorsa estate il comune di Mussolente in provincia di Vicenza;

Ritenuto di dover modificare in tal senso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1987;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono compresi tra i comuni di cui all'art. 1, lettera *a*), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, i seguenti comuni delle province di Novara e di Como, già inseriti tra quelli di cui all'art. 1, lettera *b*), del citato decreto-legge, indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1987:

Provincia di Novara:

Antrona Schieranco;
Bannio Anzino;
Calasca Castiglione;
Ceppo Morelli;
Craveggia;
Druogno;
Macugnaga;
Malesco;
Montescheno;
Re;
Santa Maria Maggiore;
Seppiana;
Toceno;
Vanzone con San Carlo;
Viganella;
Villette.

Provincia di Como:

Bellano;
Dervio;
Dorio.

Art. 2.

Il comune di Mussolente (Vicenza) è inserito fra i comuni di cui all'art. 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

Roma, addì 14 marzo 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
GASPARI

88A1233

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 febbraio 1988.

Determinazione delle tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sostituito dall'art. 2-*novies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, relativa ai trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, ed approvazione delle relative istruzioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114;

Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Le tariffe per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, per gli iscritti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, sono determinate nelle misure contenute nelle tabelle, numerate da 1 a 10, allegate al presente decreto.

Sono altresì emanate le allegate istruzioni per il calcolo della riserva matematica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 29 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO 1

TARIFFA PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI SCOPERTI DI CONTRIBUZIONE NELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI

Sezione 1-M. — PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA, CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA (*) INFERIORE O PARI A 15 ANNI

Maschi

ETÀ RAGGIUNTA	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria, con anzianità contributiva pari ad anni:															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20.	3.0912	3.1111	3.1297	3.1417	3.1520	3.1581										
21.	3.2688	3.2930	3.3161	3.3339	3.3483	3.3593	3.3593									
22.	3.4329	3.4500	3.4921	3.5150	3.5339	3.5492	3.5492	3.5492								
23.	3.5969	3.6360	3.6700	3.6888	3.7230	3.7430	3.7430	3.7430	3.7430							
24.	3.7607	3.0083	3.8497	3.8857	3.9161	3.9418	3.9418	3.9418	3.9418	3.9418						
25.	3.9234	3.9791	4.0295	4.0733	4.1114	4.1436	4.1436	4.1436	4.1436	4.1436	4.1436					
26.	4.0934	4.1471	4.2061	4.2593	4.3056	4.3459	4.3459	4.3459	4.3459	4.3459	4.3459	4.3459				
27.	4.2398	4.3106	4.3779	4.4401	4.4963	4.5452	4.5452	4.5452	4.5452	4.5452	4.5452	4.5452	4.5452			
28.	4.3920	4.4693	4.5440	4.6149	4.6805	4.7397	4.7397	4.7397	4.7397	4.7397	4.7397	4.7397	4.7397	4.7397		
29.	4.5419	4.6259	4.7074	4.7860	4.8607	4.9298	4.9298	4.9298	4.9298	4.9298	4.9298	4.9298	4.9298	4.9298	4.9290	
30.	4.6873	4.7776	4.8659	4.9516	5.0343	5.1129	5.1129	5.1129	5.1129	5.1129	5.1129	5.1129	5.1129	5.1129	5.1129	5.1129
31.	4.9308	4.9272	5.0220	5.1148	5.2049	5.2919	5.2919	5.2919	5.2919	5.2919	5.2919	5.2919	5.2919	5.2919	5.2919	5.2919
32.	4.9735	5.0751	5.1763	5.2759	5.3735	5.4681	5.4681	5.4681	5.4681	5.4681	5.4681	5.4681	5.4681	5.4681	5.4681	5.4681
33.	5.1165	5.2229	5.3296	5.4359	5.5405	5.6430	5.6430	5.6430	5.6430	5.6430	5.6430	5.6430	5.6430	5.6430	5.6430	5.6430
34.	5.2597	5.3714	5.4832	5.5952	5.7068	5.8166	5.8166	5.8166	5.8166	5.8166	5.8166	5.8166	5.8166	5.8166	5.8166	5.8166
35.	5.4039	5.5207	5.6379	5.7553	5.8728	5.9900	5.9900	5.9900	5.9900	5.9900	5.9900	5.9900	5.9900	5.9900	5.9900	5.9900
36.	5.5499	5.6718	5.7945	5.9175	6.0406	6.1640	6.1640	6.1640	6.1640	6.1640	6.1640	6.1640	6.1640	6.1640	6.1640	6.1640
37.	5.6992	5.8252	5.9331	6.0819	6.2110	6.3403	6.3403	6.3403	6.3403	6.3403	6.3403	6.3403	6.3403	6.3403	6.3403	6.3403
38.	5.9511	5.9822	6.1145	6.2487	6.3839	6.5194	6.5194	6.5194	6.5194	6.5194	6.5194	6.5194	6.5194	6.5194	6.5194	6.5194
39.	6.0054	6.1431	6.2807	6.4196	6.5605	6.7025	6.7025	6.7025	6.7025	6.7025	6.7025	6.7025	6.7025	6.7025	6.7025	6.7025
40.	6.1630	6.3067	6.4513	6.5958	6.7417	6.8897	6.8897	6.8897	6.8897	6.8897	6.8897	6.8897	6.8897	6.8897	6.8897	6.8897
41.	6.3233	6.4740	6.6250	6.7768	6.9287	7.0819	7.0819	7.0319	7.0819	7.0819	7.0819	7.0819	7.0819	7.0319	7.0819	7.0819
42.	6.4567	6.6449	6.8032	6.9619	7.1214	7.2810	7.2810	7.2810	7.2810	7.2810	7.2810	7.2810	7.2810	7.2810	7.2810	7.2810
43.	6.6541	6.9233	6.9866	7.1531	7.3199	7.4877	7.4877	7.4877	7.4377	7.4877	7.4877	7.4877	7.4877	7.4877	7.4877	7.4877
44.	6.8273	6.9999	7.1746	7.3496	7.5247	7.7002	7.7002	7.7002	7.7002	7.7002	7.7002	7.7002	7.7002	7.7002	7.7002	7.7002
45.	7.0040	7.1872	7.3699	7.5528	7.7370	7.9213	7.9213	7.9213	7.9213	7.9213	7.9213	7.9213	7.9213	7.9213	7.9213	7.9213
46.	7.1845	7.3787	7.5719	7.7631	7.9569	8.1510	8.1510	8.1510	8.1510	8.1510	8.1510	8.1510	8.1510	8.1510	8.1510	8.1510
47.	7.3693	7.5762	7.7811	7.9846	8.1864	8.3908	8.3908	8.3908	8.3908	8.3908	8.3908	8.3908	8.3908	8.3908	8.3908	8.3908
48.	7.5582	7.7793	7.9977	8.2139	8.4299	8.6418	8.6418	8.6418	8.6418	8.6418	8.6418	8.6418	8.6418	8.6418	8.6418	8.6418
49.	7.7456	7.9872	8.2708	8.4516	8.6801	8.9072	8.9072	8.9072	8.9072	8.9072	8.9072	8.9072	8.9072	8.9072	8.9072	8.9072
50.	7.9334	8.1973	8.4518	8.6990	8.9432	9.1850	9.1850	9.1850	9.1850	9.1850	9.1850	9.1850	9.1850	9.1850	9.1850	9.1850
51.	7.7257	8.4074	8.6970	8.9567	9.2187	9.4775	9.4775	9.4775	9.4775	9.4775	9.4775	9.4775	9.4775	9.4775	9.4775	9.4775
52.	7.5479	8.1593	8.9223	9.2191	9.5053	9.7833	9.7833	9.7833	9.7833	9.7833	9.7833	9.7833	9.7833	9.7833	9.7833	9.7833
53.	7.3930	8.0240	8.7166	9.4652	9.8006	10.1050	10.1050	10.1050	10.1050	10.1050	10.1050	10.1050	10.1050	10.1050	10.1050	10.1050
54.	7.2540	7.8749	8.5471	9.2948	10.1035	10.4395	10.4395	10.4395	10.4395	10.4395	10.4395	10.4395	10.4395	10.4395	10.4395	10.4395
55.	7.1116	7.7446	8.4075	9.1751	9.9127	10.7868	10.7868	10.7859	10.7868	10.7868	10.7868	10.7868	10.7868	10.7868	10.7868	10.7868
56.	6.9512	7.6184	8.2921	9.0019	9.7703	10.6135	11.1450	11.1450	11.1450	11.1450	11.1450	11.1450	11.1450	11.1450	11.1450	11.1450
57.	6.7423	7.4693	8.1819	8.9102	9.6729	10.4985	10.9408	11.5119	11.5119	11.5119	11.5119	11.5119	11.5119	11.5119	11.5119	11.5119
58.	6.4426	7.2750	8.0505	8.9295	9.6154	10.4384	10.7946	11.2719	11.8883	11.8883	11.8883	11.8803	11.8803	11.8803	11.8883	10.8803
59.	6.1512	6.9884	7.8921	8.7431	9.5772	10.4296	10.7054	11.0927	11.6104	12.2789	12.2789	12.2789	12.2789	12.2789	12.2789	12.2789
60.	5.5077	6.7196	7.6342	8.6214	9.5510	10.4622	10.6678	10.9701	11.3921	11.9577	12.6880	12.6880	12.6880	12.6880	12.6880	12.6880
61.	4.5308	6.0704	7.4061	8.4140	9.5021	10.5266	10.5711	10.8977	11.2309	11.6960	12.3194	13.1243	13.1243	13.1243	13.1243	13.1243
62.	4.1443	5.3544	6.7785	8.2700	9.3956	10.6106	10.5990	10.8603	11.1188	11.4853	12.0048	12.5002	13.5996	13.5996	13.5996	13.5996
63.	3.4753	4.7130	6.1345	7.7095	9.4048	10.6848	10.7427	10.8433	11.0267	11.3145	11.7376	12.3283	13.1198	14.1419	14.1419	14.1419
64.	2.7985	3.9941	5.4158	7.0494	8.8552	10.8073	10.8390	10.9055	11.0211	11.2319	11.5626	12.0487	12.7275	13.6371	14.8117	14.8117
65.		3.4013	4.8544	6.5824	8.5678	10.7663	10.7820	10.8205	10.9014	11.0418	11.2980	11.6999	12.2908	13.1158	14.2813	15.6489
66.			4.2501	6.0658	8.2251	10.7059	10.7125	10.7322	10.7802	10.8814	11.0569	11.3769	11.8792	12.6175	13.6484	15.0298
67.				5.4865	7.8303	10.6177	10.6203	10.6288	10.6541	10.7162	10.8467	11.0732	11.4865	12.1348	13.0879	14.4187
68.					7.3582	10.5017	10.5027	10.5062	10.5176	10.5516	10.6349	10.8099	11.1135	11.6679	12.5374	13.8057
69.						10.3567	10.3571	10.3585	10.3634	10.3795	10.4273	10.5445	10.7909	11.2185	11.9986	13.2223
70.							10.1923	10.1629	10.1950	10.2023	10.2762	10.2975	10.4719	10.6381	11.4752	12.6364
71.								10.0156	10.0166	10.0200	10.0317	10.0700	10.1840	10.4633	11.0503	12.0691
72.									9.7280	9.7297	9.7356	9.7558	9.8219	10.0189	10.5012	11.5132
73.										9.4591	9.4624	9.4741	9.5137	9.6436	10.0308	10.9797
74.											9.1439	9.1515	9.1782	9.2692	9.5676	10.4572

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi riconosciuti a seguito dell'operazione sia di quelli che, al momento dell'operazione stessa, eventualmente risultano già regolarmente accreditati.

Sezione 1-*bis* M — PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA (*) SUPERIORE A 15 ANNI

Maschi

ETÀ RAGGIUNTA	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria, con anzianità contributiva pari ad anni:																			
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35 ed oltre
30	—																			
31	5.4672																			
32	5.6524	5.8697																		
33	5.3365	6.0636	6.3263																	
34	6.0183	6.2582	6.5339	6.8459																
35	6.2032	6.4534	6.7429	7.0703	7.4369															
36	6.3373	6.6505	6.9543	7.2979	7.6927	8.1116														
37	6.4573	6.7130	7.1698	7.5305	7.9343	8.3845	8.8815													
38	6.6427	6.9107	7.3901	7.7687	8.1926	8.6652	9.1868	9.7596												
39	6.8319	7.1133	7.4409	7.8153	8.2366	8.7072	9.2291	10.1043	10.7775											
40	7.0256	7.1615	7.4806	7.8496	8.2671	8.7344	9.2555	10.1464	11.1691	11.9029										
41	7.2246	7.3674	7.7026	8.0903	8.5268	9.0197	9.5670	10.1712	11.1971	12.3481	13.2066									
42	7.4310	7.5811	7.9333	8.3407	8.8015	9.3174	9.8926	10.5275	11.2246	12.4007	13.7172	14.6912								
43	7.6455	7.8032	7.9884	8.3877	8.8441	9.3576	9.9312	10.9011	11.6341	12.8707	13.7806	15.2790	16.3803							
44	7.8562	8.0321	8.2269	8.6470	9.1271	9.6672	10.2706	11.2910	12.0620	12.9047	13.8211	15.3577	17.0548	18.2964						
45	8.0960	8.2708	8.4758	8.9180	9.4234	9.9921	10.6273	11.7014	12.5130	13.4001	14.3649	15.4154	17.1593	18.4226	20.4755					
46	8.1510	8.3350	8.7351	9.2010	9.7334	10.3325	10.6489	11.7439	12.5608	13.4556	14.4311	15.4926	17.2408	18.5256	19.9025	21.3769				
47	8.3908	8.3908	8.7789	9.2345	9.7615	10.3576	11.0249	11.7689	12.5902	13.4919	14.4774	15.5492	16.7163	17.9762	19.3311	20.7831	22.3378			
48	8.6418	8.6418	8.6418	9.0516	9.5325	10.0838	10.7180	11.4225	12.2079	13.0749	14.0267	15.0671	16.1985	17.4304	18.7605	20.1907	21.7235	23.3647		
49	8.9072	8.9072	8.9072	8.9072	9.3402	9.8484	10.4363	11.1012	11.8457	12.6756	13.5918	14.5977	15.6971	16.8927	18.1946	19.6001	21.1116	22.7313	24.4657	
50	9.1850	9.1850	9.1850	9.1850	9.1850	9.6432	10.1810	10.8031	11.5067	12.2914	13.1727	14.1422	15.2066	16.3699	17.6351	19.0127	20.4999	22.0993	23.8133	25.6486
51	9.4775	9.4775	9.4775	9.4775	9.4775	9.4775	9.9631	10.5330	11.1922	11.9379	12.7727	13.7034	14.7308	15.8588	17.0916	18.4324	19.8923	21.4684	23.1033	24.9797
52	9.7833	9.7833	9.7833	9.7833	9.7833	9.7833	9.7833	10.2987	10.9035	11.6031	12.3944	13.2803	14.2681	15.3584	16.5555	17.8638	19.2867	20.8360	22.5087	24.3074
53	10.1050	10.1050	10.1050	10.1050	10.1050	10.1050	10.1050	10.1050	10.6528	11.2958	12.0395	12.8808	13.8226	14.8726	16.0318	17.3044	18.6952	20.2079	21.8549	23.6331
54	10.4395	10.4395	10.4395	10.4395	10.4395	10.4395	10.4395	10.4395	10.4395	11.0231	11.7090	12.5002	13.3963	14.3995	15.5179	16.7526	18.1082	19.5897	21.2010	22.9554
55	10.7868	10.7868	10.7868	10.7868	10.7868	10.7858	10.7868	10.7868	10.7868	10.7868	11.4098	12.1410	12.9868	13.9435	15.0145	16.2087	17.5269	18.9741	20.5558	22.2761
56	11.1450	11.1450	11.1450	11.1450	11.1450	11.1450	11.1450	11.1450	11.1450	11.1450	11.1450	11.8121	12.5950	13.5006	14.5249	15.6717	16.9502	18.3616	19.9112	21.6047
57	11.5119	11.5119	11.5119	11.5119	11.5119	11.5119	11.5119	11.5119	11.5119	11.5119	11.5119	11.5119	12.2287	13.0699	14.0430	15.1437	16.3759	17.7498	19.2664	20.9314
58	11.8883	11.8883	11.8883	11.8883	11.8883	11.8883	11.8883	11.8883	11.8883	11.8883	11.8883	11.8883	11.8883	12.6618	13.5696	14.6197	15.8075	17.1373	18.6799	20.2565
59	12.2789	12.2789	12.2789	12.2789	12.2789	12.2769	12.2789	12.2789	12.2789	12.2789	12.2789	12.2789	12.2789	12.2789	13.1180	14.1027	15.2417	16.5301	17.9725	19.5806
60	12.6880	12.6880	12.6880	12.6880	12.6880	12.6880	12.6880	12.6880	12.6880	12.6880	12.6880	12.6880	12.6880	12.6880	12.6880	13.6045	14.6802	15.9245	17.3379	18.9076
61	13.1243	13.1243	13.1243	13.1243	13.1243	13.1243	13.1243	13.1243	13.1243	13.1243	13.1243	13.1243	13.4243	13.1243	13.1243	13.1243	14.1345	15.3200	16.6914	18.2426
62	13.5996	13.5996	13.5996	13.5996	13.5996	13.5996	13.5996	13.5996	13.5996	13.5996	13.5996	13.5996	13.5996	13.5996	13.5996	13.5996	13.5996	14.7277	15.4248	17.5829
63	14.1419	14.1419	14.1419	14.1419	14.1419	14.1419	14.1419	14.1419	14.1419	14.1419	14.1419	14.1419	14.1419	14.1419	14.1419	14.1419	14.1419	14.1419	15.4248	16.9303
64	14.8117	14.8117	14.8117	14.8117	14.8117	14.8117	14.8117	14.8117	14.8117	14.8117	14.8117	14.8117	14.8117	14.8117	14.8117	14.8117	14.8117	14.8117	14.8117	16.2858
65	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi riconosciuti a seguito dell'operazione sia di quelli che, al momento dell'operazione stessa, eventualmente risultano già regolarmente accreditati.

Sezione 1-F — PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA (*) INFERIORE O PARI A 15 ANNI

Femmine

ETÀ RAGGIUNTA	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria, con anzianità contributiva pari ad anni:															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20.	3.2032	3.2302	3.2544	3.2757	3.2936	3.3081										
21.	3.3749	3.4062	3.4349	3.4606	3.4833	3.5023	3.5023									
22.	3.5565	3 5928	3.6261	3.6567	3.6841	3.7082	3.7082	3.7082								
23.	3.7462	3.7877	3.8264	3.8618	3.8944	3.9236	3.9236	3.9236	3.9236							
24.	3.9429	3.9900	4.0342	4.0753	4.1131	4.1478	4.1478	4.1478	4.1478	4.1478						
25.	4.1456	4.1981	4.2482	4.2953	4.3391	4.3793	4.3793	4.3793	4 3793	4.3793	4.3793					
26.	4.3498	4.4082	4.4641	4.5173	4.5674	4.6139	4.6139	4.6139	4.6139	4.6139	4.6139	4.6139				
27.	4.5546	4.6188	4.6809	4.7401	4.7967	4.8498	4.8498	4.8498	4.8498	4.8498	4.8498	4.8498	4.8498			
28.	4.7599	4.8301	4 8982	4 9639	5.0268	5.0868	5.0868	5.0868	5.0868	5.0868	5.0868	5.0868	5.0868	5.0868		
29.	4.9659	5.0427	5.1170	5.1891	5.2598	5.3254	5.3254	5.3254	5.3254	5.3254	5.3254	5.3254	5.3254	5.3254	5.3254	
30.	5.1739	5.2583	5 3376	5.4163	5.4926	5.5664	5.5664	5.5664	5.5664	5.5664	5.5664	5.5664	5.5664	5.5664	5.5664	5.5664
31.	5.3041	5.4724	5.5596	5.6455	5.7287	5.8095	5.8095	5.8095	5 8095	5.8095	5 8095	5.8095	5.8095	5.8095	5.8095	5.8095
32.	5.5976	5.6915	5.7848	5.8770	5.9678	6.0558	6.0558	6.0558	6.0558	6.0558	6.0558	6.0558	6.0558	6.0558	6.0558	6.0558
33.	5.8144	5.9147	6.0140	6.1126	6.2099	6.3059	6.3059	6.3059	6.3059	6.3059	6.3059	6.3059	6.3059	6.3059	6.3059	6.3059
34.	6.0348	6.1418	6.2477	6.3525	6.4568	6.5596	6.5596	6.5596	6.5596	6.5596	6.5596	6.5596	6.5596	6.5596	6.5596	6.5596
35.	6.2603	6.3725	6.4855	6.5974	6.7080	6.8181	6.8181	6.8181	6.8181	6.8181	6.8181	6.8181	6.8181	6.8181	6.8181	6.8181
36.	6.4333	6.6091	6.7275	6 8468	6.9649	7.0818	7.0818	7 0818	7.0818	7.0818	7.0818	7.0818	7.0818	7.0818	7.0818	7.0818
37.	6.7203	6.8489	6.9764	7.1014	7.2274	7.3520	7.3520	7.3520	7.3520	7 3520	7.3520	7.3520	7.3520	7.3520	7.3520	7.3520
38.	6.9556	7.0933	7.2291	7.3637	7.4957	7.6286	7.6286	7 6286	7.6286	7.6286	7.6286	7.6286	7.6286	7.6286	7.6286	7.6286
39.	7.1936	7.3415	7.4869	7.6302	7.7722	7.9115	7.9115	7 9115	7.9115	7.9115	7.9115	7.9115	7.9115	7.9115	7.9115	7.9115
40.	7.4343	7.5936	7.7497	7.9032	8.0544	8.2044	8.2044	8.2044	8.2044	8.2044	8.2044	8.2044	8.2044	8.2044	8.2044	8.2044
41.	7.6759	7.8498	8.0180	8.1828	8.3448	8.5046	8.5046	8.5046	8.5046	8.5046	8.5046	8.5046	8.5046	8.5046	8.5046	8.5046
42.	7.9178	8.1075	8.2912	8.4689	8.6429	8.8141	8.8141	8.8141	8.8141	8.8141	8.8141	8.8141	8.8141	8.8141	8.8141	8.8141
43.	8.1595	8.8669	8.5674	8.7615	8.9493	9.1332	9.1332	9.1332	9.1332	9.1332	9.1332	9.1332	9.1332	9.1332	9.1332	9.1332
44.	8.4009	8.6279	8.8472	9.0593	9.2645	9.4630	9.4630	9.4630	9.4630	9.4630	9.4630	9.4630	9.4630	9.4630	9.4630	9.4630
45.	8.6384	8.8889	9.1291	9.3612	9.5856	9.8027	9.8027	9.8027	9.8027	9.8027	9.8027	9.8027	9 8027	9.8027	9.8027	9.8027
46.	8.4044	9.1497	9.4152	9.6696	9.9154	10.1530	10.1530	10.1530	10.1530	10.1530	10.1530	10.1530	10.1530	10.1530	10.1530	10.1530
47.	8.1702	8.9125	9.7030	9.9845	10.2542	10.5150	10.5150	10.5150	10.5150	10.5150	10.5150	10.5150	10 5150	10.5150	10.5150	10.5150
48.	7.9360	8.6754	9.4637	10.3030	10.6019	10.8883	10.8883	10.8883	10.8883	10.8883	10.8883	10.8883	10.8883	10.8883	10.8883	10.8883
49.	7.7082	8.4423	9.2265	10.0649	10.9575	10.2754	10.2754	10.2754	10.2754	10.2754	10.2754	10.2754	10 2754	10.2754	10.2754	10.2754
50.	7.4403	8.2123	8.9944	9.8299	10.7230	11.6741	11.6741	11.6741	11.6741	11.6741	11.6741	11.6741	11 6741	11.6741	11.6741	11.6741
51.	7.2548	7.9866	8.7682	9.6032	10.4952	11.4489	12.0858	12.0858	12.0858	12.0858	12.0858	12.0858	12.0858	12.0858	12.0858	12.0858
52.	7.0316	7.7652	8.5484	9.3850	10.2787	11.2336	11.8287	12.5104	12.5104	12.5104	12.5104	12.5104	12 5104	12.5104	12.5104	12.5104
53.	6.8037	7.5465	8.3339	9.1745	10.0723	11.0315	11.5808	12.2195	12.9511	12.9511	12.9511	12.9511	12.9511	12.9511	12.9511	12.9511
54.	6.5657	7.3243	8.1239	8.9716	9.8765	10.8430	11.3441	11.9354	12.6230	13.4106	13.4106	13.4106	13.4106	13.4106	13.4106	13.4106
55.	6.8078	7.0942	7.9138	8.7778	9.6937	10.6714	11.1193	11.6512	12.3901	13.0430	13.8941	13.8941	13 8941	13.8941	13.8941	13.8941
56.	6.0290	6.8461	7.6995	8.5892	9.5269	10.5210	10.9123	11.3989	11.9855	12.6700	13.4863	14.4100	14.4100	14.4100	14.4100	14.4100
57.	5.7145	6.5769	7.4683	8.3994	9.3698	10.3928	10.7251	11.1520	11.6028	12.3239	13.0804	13 9599	14.9675	14.9675	14.9675	14.9675
58.	5.3590	6.2740	7.2209	8.1996	9.2218	10.2873	10.5609	10.9257	11.3944	11.9772	12.6110	13.5116	14.4773	15.5836	15.5836	15.5836
59.	4.9640	5.9288	6.9411	7.9886	9.0713	10.2022	10.4200	10.7227	11.1263	11.6448	12.2896	13.0683	13.9871	15.0555	16.2794	16.2794
60.	4.5272	5.5444	5.6220	7.7525	8.9227	10.1319	10.2982	10.5414	10.8795	11.8308	11.9095	12.6297	13.4993	14.5256	15.7189	17.0859
61.	4.0524	5.1123	6.2605	7.4773	8.7540	10.0752	10.1946	10.3024	10.6570	11.0387	11.5478	12.2017	13.0150	13.9970	15.1558	16.5033
62.	3.5503	4.6393	5.8528	7.1673	8.5604	10.0220	10.1024	10.2391	10.4541	10.7685	11.2055	11.7883	12.5369	13.4680	14.5922	15.9189
63.	3.0279	4.1327	5.4004	6.8130	8.3431	9.9647	10.0146	10.1082	10.2673	10.5176	10.9836	11.3928	12.0707	12.9422	14.0259	15.3346
64.	2.5002	3.5936	4.9047	6.4093	8.0857	9.9017	9.9299	9.9892	10.1002	10.2190	10.5860	11.0204	11.6241	12.4293	13.4636	14.7498
65.		3.0379	4.3664	5.9596	7.7877	9.8247	9.8379	9.8722	9.9442	10.0791	10.3085	10.6694	11.1972	11.9308	12.9091	14.1659
66.			3.7946	5.4540	7.4439	9.7274	9.7323	9.7493	9.7920	9.8820	10.0506	10.2371	10.7079	11.4471	12.3634	13.5854
67.				4.8962	7.0374	9.6051	9.6058	9 6127	9.6339	9.6391	9.8052	10.0277	10.3925	10.9741	11.8247	13.0071
68.					6.5734	9.4481	9.4507	9.4517	9.4609	9.4895	9.5636	9.7194	10.0115	10.5079	11.2888	12.4307
69.						9.2637	9.2644	9.2681	9.2694	9.2825	9.3227	9.4272	9.6468	10.0583	10.7579	11.8584
70.							8.0550	9.0595	9.0650	9.0670	9.0865	9.1467	9.3030	9.6316	10.2472	11.2938
71.								8.8282	8.8290	8.8378	8.8411	8.8724	8.9693	9.2206	9.7491	10.7393
72.									8.5682	8.5695	8.5851	8.5900	8.6464	8.8179	9.2630	10.1980
73.										8.2871	8.2898	8.3210	8.3324	8.4433	8.7850	9.6746
74.											7.9890	7.9954	8.0690	8.0960	8.3578	9.1665

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi *riconosciuti a seguito dell'operazione* sia di quelli che, al momento dell'operazione stessa, eventualmente risultano già regolarmente accreditati.

Sezione 1-*bis* F — PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA, CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA (*) SUPERIORE A 15 ANNI

Femmine

ETÀ RAGGIUNTA	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria, con anzianità contributiva pari ad anni:																			
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35 ed oltre
30	—																			
31	5.9264																			
32	6.1794	6.4418																		
33	6.3943	6.5671	6.8606																	
34	6.5596	6.8354	7.1455	7.3186																
35	6.8181	7.1094	7.2731	7.6196	7.8025															
36	7.0918	7.3893	7.3893	7.7349	8.1210	8.5516														
37	7.3520	7.5143	7.6766	8.0415	8.2453	8.6763	9.1551													
38	7.6286	7.7999	7.9712	8.1638	8.3563	8.7865	9.2663	9.7972												
39	7.9115	8.0923	8.0923	8.4764	8.6796	8.9066	9.3868	9.9203	10.5103											
40	8.2044	8.2044	8.3952	8.5961	8.8007	9.0152	9.4945	10.0290	10.6206	11.2746										
41	8.5046	8.5046	8.5046	8.7061	8.9077	9.1342	9.6137	10.1490	10.7435	11.4011	12.1267									
42	8.8141	8.8141	8.8141	9.0269	9.2398	9.4791	9.7184	10.2529	10.8490	11.5088	12.2382	13.4805								
43	9.1332	9.1332	9.1332	9.1332	9.3531	9.5831	9.8359	10.3712	10.9686	11.6322	12.3662	13.1760	15.0340							
44	9.4630	9.4630	9.4630	9.4630	9.4630	9.7009	9.9383	10.4735	11.0707	11.7368	12.4741	13.2891	14.6772	16.8189						
45	9.8027	9.8027	9.8027	9.8027	9.8027	9.8027	10.0544	10.5890	11.1878	11.8562	12.2086	12.9387	14.3260	16.4048	18.2012					
46	10.1530	10.1530	10.1530	10.1530	10.1530	10.1530	10.1530	10.6362	11.2855	11.9548	12.3281	13.1145	13.9344	15.9968	17.7454	19.0487				
47	10.5150	10.5150	10.5150	10.5150	10.5150	10.5150	10.5150	10.7977	11.3981	12.0708	12.4257	13.2174	14.0936	15.5957	17.2950	18.5663	19.9485			
48	10.8383	10.8883	10.8883	10.8883	10.8883	10.8883	10.8883	10.8883	11.4887	11.8261	12.1635	12.9172	13.7579	15.2025	16.8497	18.0877	19.4376	20.9052		
49	11.2754	11.2754	11.2754	11.2754	11.2754	11.2754	11.2754	11.2754	11.2754	11.5946	11.9139	12.6315	13.4331	14.2270	16.4106	17.6154	18.9320	20.3677	21.9286	
50	11.6741	11.6741	11.6741	11.6741	11.6741	11.6741	11.6741	11.6741	11.6741	11.6741	12.0142	12.3543	13.1189	14.4492	15.9797	17.1451	18.4287	19.8314	21.3610	23.0240
51	12.0858	12.0858	12.0858	12.0858	12.0858	12.0858	12.0858	12.0858	12.0858	12.0858	12.0858	12.4489	12.8121	14.0644	15.5573	16.6829	17.9271	19.2976	20.7958	22.4284
52	12.5104	12.5104	12.5104	12.5104	12.5104	12.5104	12.5104	12.5104	12.5104	12.5104	12.5104	12.5104	12.8991	13.7247	15.1376	16.2261	17.4309	18.7627	20.2296	21.8327
53	12.9511	12.9511	12.9511	12.9511	12.9511	12.9511	12.9511	12.9511	12.9511	12.9511	12.9511	12.9511	12.9511	13.7855	14.7233	15.7707	16.9390	18.2320	19.6613	21.2356
54	13.4106	13.4106	13.4106	13.4106	13.4106	13.4106	13.4106	13.4106	13.4106	13.4106	13.4106	13.4106	13.4106	13.4106	14.3068	15.3183	16.4459	17.7036	19.0955	20.6342
55	13.8941	13.8941	13.8941	13.8941	13.8941	13.8941	13.8941	13.8941	13.8941	13.8941	13.8941	13.8941	13.8941	13.8941	13.8941	14.8646	15.9553	17.1737	18.5326	20.0365
56	14.4100	14.4100	14.4100	14.4100	14.4100	14.4100	14.4100	14.4100	14.4100	14.4100	14.4100	14.4100	14.4100	14.4100	14.4100	14.4100	15.4633	16.6471	17.9695	19.4443
57	14.9675	14.9675	14.9675	14.9675	14.9675	14.9675	14.9675	14.9675	14.9675	14.3675	14.9675	14.9675	14.9675	14.9675	14.9675	14.9675	14.9675	16.1166	17.4080	18.8505
58	15.5836	15.5836	15.5836	15.5836	15.5836	15.5836	15.5836	15.5836	15.5836	15.5836	15.5836	15.5836	15.5836	15.5836	15.5836	15.5836	15.5836	15.5836	16.8452	18.2631
59	16.2794	16.2794	16.2794	16.2794	16.2794	16.2794	16.2794	16.2794	16.2794	16.2794	16.2794	16.2794	16.2794	16.2794	16.2794	16.2794	16.2794	16.2794	16.2794	17.6751
60	17.0859	17.0859	17.0859	17.0859	17.0859	17.0859	17.0859	17.0859	17.0859	17.0859	17.0859	17.0859	17.0859	17.0859	17.0859	17.0859	17.0859	17.0859	17.0859	17.0859

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi riconosciuti a seguito dell'operazione sia di quelli che, al momento dell'operazione stessa, eventualmente risultano già regolarmente accreditati

Sezione 3-VM. VF. — PER INDIVIDUI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITÀ IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITÀ IN ATTO.

ETÀ RAGGIUNTA	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
50.	25,6486	23,0240
51.	24,9797	22,4284
52.	24,3074	21,8327
53.	23,6331	21,2356
54.	22,9554	20,6342
55.	22,2761	20,0365
56.	21,6047	19,4443
57.	20,9314	18,8505
58.	20,2565	18,2631
59.	19,5806	17,6751
60.	18,9076	17,0859
61.	18,2426	16,5033
62.	17,5829	15,9189
63.	16,9303	15,3346
64.	16,2858	14,7498
65.	15,6489	14,1659
66.	15,0298	13,5854
67.	14,4187	13,0071
68.	13,8157	12,4307
69.	13,2223	11,8584
70.	12,6364	11,2938
71.	12,0691	10,7393
72.	11,5152	10,1988
73.	10,9792	9,6746
74.	10,4572	9,1665
75.	9,9501	8,6753
76.	9,4560	8,2003
77.	8,9732	7,7428
78.	8,5010	7,3043
79.	8,0384	6,8840
80.	7,5852	6,4833
81.	7,1425	6,1008
82.	6,7107	5,7394
83.	6,2937	5,3992
84.	5,8951	5,0806
85.	5,5169	4,7829
86.	5,1609	4,5059
87.	4,8273	4,2485
88.	4,5164	4,0098
89.	4,2274	3,7889

Sezione 2-IM. IF. — PER INDIVIDUI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE DI INVALIDITÀ IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE DI INVALIDITÀ IN ATTO.

ETÀ RAGGIUNTA	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
20.	21,4960	22,5322
21.	21,7156	22,4981
22.	21,9684	22,5752
23.	22,3080	22,7396
24.	22,7149	22,9632
25.	23,1457	23,1248
26.	23,6032	23,4742
27.	24,0802	23,7330
28.	24,5398	23,9794
29.	24,9580	24,2031
30.	25,3265	24,3970
31.	25,6234	24,5430
32.	25,8528	24,6542
33.	26,0257	24,7237
34.	26,1436	24,7461
35.	26,2054	24,7190
36.	26,1983	24,6408
37.	26,1058	24,5193
38.	25,9686	24,3637
39.	25,7924	24,1682
40.	25,5795	23,9308
41.	25,3245	23,6519
42.	25,0494	23,3622
43.	24,7459	23,0616
44.	24,4102	22,7521
45.	24,0625	22,4326
46.	23,6881	22,1154
47.	23,3078	21,7854
48.	22,9237	21,4416
49.	22,5322	21,0849
50.	22,1315	20,7106
51.	21,7378	20,3345
52.	21,3332	19,9477
53.	20,9153	19,5452
54.	20,4842	19,1304
55.	20,0408	18,7028
56.	19,5987	18,2608
57.	19,1440	17,8065
58.	18,6780	17,3476
59.	18,2010	16,8765
60.	17,7144	16,3972
61.	17,2271	15,9167
62.	16,7293	15,4298
63.	16,2223	14,9342
64.	15,7059	14,4319

ETÀ RAGGIUNTA	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
65	15,1822	13,9205
66	14,6621	13,4063
67	14,1381	12,8846
68	13,6108	12,3557
69	13,0827	11,8206
70	12,5534	11,2799
71	12,0286	10,7393
72	11,5041	10,1988
73	10,9791	9,6746
74	10,4570	9,1665
75	9,9496	8,6753
76	9,4560	8,2003
77	8,9732	7,7428
78	8,5010	7,3043
79	8,0384	6,8840
80	7,5852	6,4833
81	7,1425	6,1008
82	6,7107	5,7394
83	6,2937	5,3992
84	5,8951	5,0806
85	5,5169	4,7829
86	5,1609	4,5059
87	4,8273	4,2485
88	4,5164	4,0098
89	4,2274	3,7889

Sezione 4-W. — PER VEDOVE SOLE CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO.

ETÀ RAGGIUNTA	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
15	23,1992
16	22,7298
17	22,3269
18	21,9890
19	21,7352
20	21,6412
21	21,7112
22	21,9373
23	22,3075
24	22,7289
25	23,1593
26	23,6070
27	24,0415
28	24,4331
29	24,7788
30	25,0671
31	25,3019
32	25,4763
33	25,5807
34	25,6110
35	25,5757
36	25,4906
37	25,3640
38	25,1966
39	24,9866
40	24,7436
41	24,4707
42	24,1696
43	23,8463
44	23,5007
45	23,1349
46	22,7530
47	22,3557
48	21,9431
49	21,5163
50	21,0741
51	20,6180
52	20,1470
53	19,6659
54	19,1743
55	18,6738
56	18,1627
57	17,6416
58	17,1134
59	16,5777
60	16,0365
61	15,4895
62	14,9397
63	14,3871
64	13,8336
65	13,2804
66	12,7298
67	12,1818
68	11,6402
69	11,1038
70	10,5748
71	10,0547
72	9,5440
73	9,0448
74	8,5597
75	8,0907
76	7,6379
77	7,2027
78	6,7854
79	6,3866
80	6,0062
81	5,6455
82	5,3065
83	4,9880
84	4,6887

Sezione 5 - SIM. SIF. — PER SUPERSTITI SOLI INABILI (VEDOVI, ORFANI, FRATELLI) CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO.

ETÀ RAGGIUNTA	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
18	16,8265	21,1555
19	16,7173	21,0437
20	16,6020	20,9270
21	16,4796	20,8050
22	16,3862	20,7969
23	16,3552	20,8764
24	16,3659	21,0129

ETÀ RAGGIUNTA	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
25	16,3911	21,1717
26	16,4182	21,3401
27	16,4435	21,5101
28	16,4657	21,6763
29	16,4824	21,8296
30	16,4878	21,9636
31	16,4780	22,0746
32	16,4505	22,1612
33	16,4050	22,2222
34	16,3444	22,2567
35	16,2708	22,2669
36	16,1866	22,2536
37	16,0918	22,2194
38	15,9882	22,1658
39	15,8769	22,0943
40	15,7602	22,0055
41	15,6392	21,9014
42	15,5183	21,7812
43	15,3976	21,6439
44	15,2802	21,4909
45	15,1664	21,3210
46	15,0592	21,1340
47	14,9561	20,9279
48	14,8578	20,7015
49	14,7586	20,4552
50	14,6534	20,1845
51	14,5367	19,8911
52	14,4084	19,5719
53	14,2660	19,2293
54	14,1084	18,8629
55	13,9351	18,4778
56	13,7452	18,0742
57	13,5386	17,6535
58	13,3154	17,2202
59	13,0754	16,7744
60	12,8184	16,3182
61	12,5451	15,8520
62	12,2540	15,3781
63	11,9466	14,8947
64	11,6228	14,4032
65	11,2844	13,9015
66	10,9329	13,3928
67	10,5723	12,8757
68	10,2031	12,3506
69	9,8271	11,8187
70	9,4445	11,2799
71	9,0545	10,7394
72	8,6596	10,1988
73	8,2600	9,6745
74	7,8608	9,1663
75	7,4763	8,6753
76	7,1036	8,2007
77	6,7406	7,7431
78	6,3865	7,3045
79	6,0398	6,8845
80	5,6999	6,4833
81	5,3659	6,1012
82	5,0397	5,7396
83	4,7248	5,3991
84	4,4247	5,0805
85	4,1416	4,7829
86	3,8767	4,5060
87	3,6300	4,2487
88	3,4017	4,0098
89	3,1915	3,7889

Sezione 6-KM. KF. — PER ORFANI SOLI MINORENNI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA, TEMPORANEA FINO AL DICIOTTESIMO ANNO, O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO.

ETÀ RAGGIUNTA	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
0	15,3692	15,4803
1	15,0928	15,1128
2	14,3556	14,3742
3	13,5942	13,6104
4	12,8129	12,8277
5	12,0147	12,0287
6	11,1996	11,2121
7	10,3672	10,3784
8	9,5172	9,5273
9	8,6497	8,6584
10	7,7641	7,7718
11	6,8605	6,8671
12	5,9385	5,9439
13	4,9977	5,0022
14	4,0382	4,0416
15	3,0592	3,0614
16	2,0603	2,0614
17	1,0408	1,0411

Sezione 7-GM. GF. — PER GENITORI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO.

ETÀ RAGGIUNTA	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
65	11,9137	14,1489
66	11,4308	13,5734
67	10,9530	12,9986
68	10,4811	12,4259
69	10,0135	11,8567
70	9,5550	11,2939
71	9,1075	10,7395
72	8,6745	10,1990
73	8,2599	9,6747
74	7,8608	9,1667
75	7,4768	8,6755
76	7,1037	8,2007
77	6,7408	7,7430
78	6,3867	7,3044
79	6,0397	6,8841
80	5,6997	6,4835
81	5,3662	6,1011
82	5,0398	5,7396
83	4,7247	5,3995
84	4,4248	5,0805
85	4,1418	4,7830
86	3,8764	4,5060
87	3,6299	4,2485
88	3,4018	4,0100
89	3,1915	3,7889
90	2,9982	3,5847
91	2,8210	3,3956
92	2,6590	3,2211
93	2,5107	3,0598
94	2,3750	2,9108

Sezione 8-WK. — PER GRUPPI SUPERSTITI; COMPOSTI DI VEDOVA ED ORFANI, CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO.

ETÀ RAGGIUNTA	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
17	23,1858
18	23,0291
19	22,9129
20	22,8670
21	22,8787
22	22,9217
23	23,0062
24	23,0902
25	23,1589
26	23,2075
27	23,2319
28	23,1995
29	23,1312
30	22,9975
31	22,8386
32	22,6364
33	22,4039
34	22,1086
35	21,7893
36	21,3872
37	20,9619
38	20,5376
39	20,1554
40	19,7590
41	19,3598
42	18,9755
43	18,5988
44	18,2266
45	17,8658
46	17,5397
47	17,2075
48	16,9013
49	16,5639
50	16,2539
51	15,9471
52	15,6152
53	15,2828
54	14,9430
55	14,6021
56	14,2305
57	13,8504
58	13,4719
59	13,0870
60	12,6714
61	12,2514
62	11,8538
63	11,4322
64	11,0108
65	10,5832
66	10,1590
67	9,7353
68	9,3202
69	8,9070
70	8,5034
71	8,1252
72	7,7168
73	7,3236
74	6,9413

Sezione 9-MIK. — PER GRUPPI SUPERSTITI COMPOSTI DI VEDOVO INABILE ED ORFANI, O DI PIÙ ORFANI UNO DEI QUALI INABILE, CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO.

ETÀ RAGGIUNTA	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
18	20,7152
19	20,6385
20	20,5602
21	20,4756
22	20,3876
23	20,3116
24	20,2426
25	20,1553
26	20,0654
27	19,9532
28	19,8274
29	19,6960
30	19,5272
31	19,3312
32	19,1070
33	18,8615
34	18,5716
35	18,2434
36	17,8496
37	17,4423
38	17,0281
39	16,6252
40	16,2062
41	16,8160
42	15,4305
43	15,0827
44	14,7329
45	14,3951
46	14,0795
47	13,7774
48	13,4675
49	13,1747
50	12,8723
51	12,6380
52	12,4056
53	12,1951
54	11,9780
55	11,7597
56	11,5495
57	11,3250
58	11,0791
59	10,8379
60	10,5886
61	10,3170
62	10,0351
63	9,7518
64	9,4377
65	9,1383
66	8,8334
67	8,5100
68	8,1922
69	7,8675
70	7,5315
71	7,2060
72	6,8694
73	6,5400
74	6,2098
75	5,8946
76	5,5880
77	5,2970
78	5,0045
79	4,7110

Sezione 10 - II — PER GRUPPI SUPERSTITI COMPOSTI DI DUE ORFANI MINORENNI — DI ETÀ 1ª E 2ª — CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

N.	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria																	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	15,6650																	
1	15,5778	15,1406																
2	15,3801	14,9528	14,3926															
3	15,1760	14,7589	14,1992	13,6248														
4	14,9667	14,5602	14.0008	13,4265	12,8390													
5	14,7532	14,3576	13,7984	13,2242	12,6368	12,0372												
6	14,5353	14,1509	13,5923	13,0180	12,4307	11,8310	11,2189											
7	14,3129	13,9398	13,3816	12,8076	12,2203	11,6206	11,0085	10,3837										
8	14,0860	13,7246	13,1669	12,5932	12,0058	11,4060	10,7939	10,1690	9,5312									
9	13,8545	13,5048	12,9477	12,3743	11,7869	11,1872	10,5749	9,9501	9,3122	8,6613								
10	13,6185	13,2811	12,7243	12,1511	11,5639	10,9642	10,3521	9,7271	9,0892	8,4382	7,7742							
11	13,3779	13,0528	12,4966	11,9235	11,3365	10,7369	10,1248	9,4997	8,8617	8,2106	7,5465	6,8688						
12	13,1324	12,8198	12,2641	11,6914	11,1044	10,5050	9,8928	9,2680	8,6298	7,9787	7,3144	6,6367	5,9451					
13	12,8825	12,5827	12,0275	11,4548	10,8680	10,2686	9,6566	9,0317	8,3937	7,7426	7,0781	6,4001	5,7086	5,0031				
14	12,6276	12,3409	11,7861	11,2137	10,6271	10,0278	9,4157	8,7909	8,1529	7,5016	6,8372	6,1593	5,4675	4,7619	4,0421			
15	12,9677	12,0944	11,5402	10,9680	10,3814	9,7821	9,1702	8,5454	7,9074	7,2562	6,5918	5,9136	5,2218	4,5162	3,7961	3,0617		
16	12,1030	11,8432	11,2893	10,7174	10,1308	9,5316	8,9198	8,2950	7,6570	7,0057	6,3413	5,8633	4,9714	4,2656	3,5456	2,8110	2,0614	
17	11,8335	11,5873	11,0338	10,4619	9,8754	9,2762	8,6645	8,0397	7,4018	6,7506	6,0862	5,4080	4,7161	4,0103	3,2903	2,5556	1,8060	1,0411

ALLEGATO 2

ISTRUZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI SCOPERTI DI CONTRIBUZIONE NELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI AI SENSI DELL'ART. 2-*NOVIES* DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1974, N. 30, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 16 APRILE 1974, N. 114.

1) Come risulta dall'esposizione che precede, la presente tariffa si articola in 10 sezioni.

La prima di esse, sezione 1-M, 1-*bis*-M, 1-F, 1-*bis*-F, deve essere usata esclusivamente per gli individui di condizione attiva ed il coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la quota di pensione, potenzialmente acquisita a seguito dell'operazione, deve essere cercato all'incrocio della riga corrispondente all'età raggiunta dall'interessato, alla data in cui è riferito il calcolo, con la colonna corrispondente all'anzianità contributiva maturata nello stesso momento a seguito dell'operazione (all'uopo tenendo conto sia del periodo regolarmente coperto da contributi sia del periodo da riconoscere a seguito dell'operazione).

La parte 1-M deve essere usata per gli individui di sesso maschile i quali, ad operazione eseguita, vantano una anzianità contributiva inferiore o pari a 15 anni mentre la parte 1-*bis*-M deve essere usata per gli individui di sesso maschile i quali, ad operazione eseguita, vantano un'anzianità superiore. Le parti 1-F ed 1-*bis*-F devono essere usate per le donne, con le stesse modalità.

La sezione 2-IM, IF e la sezione 3-VM, VF, devono essere usate per gli individui che, a seguito dell'operazione, acquisiscono una pensione immediata di invalidità (rispettivamente di vecchiaia o di anzianità) o la maggiorazione di una pensione già in atto. Il coefficiente indicato in tabella, cercato tenendo conto del sesso e dell'età, deve essere moltiplicato per l'importo della pensione o della maggior quota di pensione derivante dall'operazione.

Le sezioni 4-W, 5-SIM, SIF, 6-KM, KF e 7-GM, GF, devono essere usate nell'ipotesi che a seguito dell'operazione, acquisisca una rendita indiretta (o la maggiorazione di una rendita in atto) un solo superstite e precisamente: una vedova, un vedovo inabile, un orfano, un genitore. La sezione 5-SIM, SIF, oltre che nel caso del vedovo inabile, sarà usata anche quando l'operazione riguardi un orfano maggiorenne inabile o un collaterale maggiorenne inabile del dante causa.

Quando l'operazione riguardi un orfano, o un collaterale, o un genitore, il coefficiente deve essere usato tenendo conto del sesso.

Anche nei casi qui menzionati, comunque, la somma che deve essere versata all'Istituto si calcola moltiplicando l'importo della pensione o della maggior quota di pensione, derivante dall'operazione, per il coefficiente indicato in tabella in rapporto all'età dell'interessato.

Quando l'operazione riguardi un gruppo di collaterali, si applica egualmente la sezione 5-M, SIF. In tali casi, infatti, la somma che deve essere complessivamente versata all'Istituto si calcola addizionando le somme corrispondenti alle quote di pensione spettanti a ciascuno dei componenti il gruppo superstite.

In modo analogo si procede, applicando la sezione 7- GM, GF, quando l'operazione riguardi una coppia di genitori.

Le sezioni 8-WK e 9-MIK devono essere usate nella ipotesi che, a seguito dell'operazione, acquisisca una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto, un gruppo complesso di superstiti composto di vedova con orfani, o di vedovo inabile con orfani, o di soli orfani uno (o più) dei quali inabili.

Anche in questo caso la somma che deve essere versata all'Istituto si calcola moltiplicando l'importo della pensione o della maggior quota di pensione, derivante dall'operazione al gruppo superstite, per il coefficiente indicato nella rispettiva sezione.

Tale coefficiente sarà cercato: in corrispondenza dell'età della vedova, nel caso si tratti di gruppi formati da vedove ed orfani; in corrispondenza dell'età del vedovo, nel caso si tratti di gruppi formati da vedovo inabile ed orfani; in corrispondenza dell'età dell'orfano inabile (o dell'orfano più giovane), nel caso si tratti di soli orfani.

Infine, nel caso in cui, a seguito dell'operazione, acquisisce una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto un gruppo superstite composto di più orfani soli, sarà usata la sezione 10/KK.

Se il gruppo comprende due soli orfani, la somma che deve essere versata all'Istituto di calcola moltiplicando l'importo — o il maggior importo — di pensione derivante ai due orfani, a seguito dell'operazione, per il coefficiente indicato in tabella, in corrispondenza alla coppia delle età. Se il gruppo comprende più di due orfani, alla somma — calcolata come sopra — relativa alla quota di pensione spettante ai due orfani più giovani si aggiungerà la somma, distintamente calcolata mediante il coefficiente indicato nella sezione 6-KM, KF, relativa alla quota di pensione spettante agli orfani rimanenti.

2) Relativamente all'uso delle tavole valgono le seguenti osservazioni generali.

A) L'importo annuo di pensione o la maggior quota di pensione potenzialmente o effettivamente acquisita a seguito della operazione, deve essere determinata con le norme vigenti al momento in cui è proposta l'operazione stessa. A tale data devono parimenti essere riferite le condizioni di diritto nelle quali viene a trovarsi il soggetto ad operazione acquisita.

L'importo predetto sarà calcolato, in ogni caso, nella misura comprensiva delle tredici rate che debbono essere erogate nell'anno, astraendo dalle somme che eventualmente fossero necessarie per raggiungere gli importi minimi fissati dalla legge nonché le quote addizionali eventualmente dovute per il coniuge e per i figli. Quando l'operazione concreta il diritto ad una pensione immediata alla maggiorazione di una pensione in atto, a favore di un gruppo di superstiti, la pensione stessa sarà calcolata normalmente, applicando all'importo diretto la percentuale di legge corrispondente alla composizione qualitativa e quantitativa del gruppo superstite.

Per effetto di quanto è già stato detto in sede di illustrazione della sezione 5-SIM, SIF e della sezione 7-GM, GF, quando all'operazione consegue il diritto ad una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto un gruppo di collaterali inabili e rispettivamente la coppia di genitori, l'importo complessivo di pensione, quale risulta dal calcolo precedentemente illustrato, sarà suddiviso nelle quote spettanti a ciascun beneficiario; parimenti, quando l'operazione è riferita ad un gruppo di più di due orfani, l'importo complessivo sarà scisso nella parte competente ai due orfani più giovani, simultaneamente considerati, e nelle parti competenti a ciascuno degli orfani rimanenti. Infatti, nei casi menzionati (e solo in tali casi) la riserva che deve essere versata complessivamente si ottiene sommando le parti disgiuntamente calcolate in relazione alle singole quote di pensione.

B) Si determina l'età dell'assicurato o del beneficiario dell'operazione, con riferimento alla data alla quale l'operazione stessa è stata proposta. L'età deve computarsi per valori interi e perciò saranno trascurate le frazioni d'anno inferiori a sei mesi, mentre saranno computate per un anno le frazioni pari o superiori a sei mesi.

Quando l'operazione riguarda un orfano o un collaterale o un genitore, l'età va cercata con riguardo al superstite stesso alla data cui è riferito il calcolo.

Nel caso in cui l'operazione comporta un beneficio immediato a favore di un gruppo complessivo di superstiti composto: di vedova ed orfani, o di vedovo inabile ed orfani, o di due o più orfani uno (o più) dei quali inabile, l'età deve essere calcolata soltanto per il beneficiario principale: la vedova nel primo caso, il vedovo nel secondo, l'orfano inabile (o l'orfano inabile più giovane) nel terzo. Quando l'operazione concerne più collaterali inabili o entrambi i genitori, l'età deve essere calcolata per ciascuno di essi. Parimenti, deve essere calcolata l'età di tutti i beneficiari, nel caso in cui l'operazione si riferisca ad un gruppo di orfani nessuno dei quali sia inabile.

C) Si determina l'anzianità complessiva risultante al momento del calcolo, tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contributi sia dei periodi da riconoscere, trascurandosi anche a questo fine le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computandosi per un anno quelle pari o superiori.

Il calcolo della durata deve essere eseguito solo qualora l'operazione riguardi individui di condizione attiva e, in ogni caso, con riferimento alla data alla quale è proposta l'operazione stessa.

D) Si cerca il coefficiente nella sezione corrispondente al caso esaminato. A questo fine si tiene conto dell'età; quando è il caso, si tiene conto anche del sesso e della durata contributiva, come in precedenza è stato chiarito.

E) Si moltiplica il coefficiente trovato per l'ammontare della pensione annua, calcolata come al precedente punto *A*).

Il prodotto ottenuto rappresenta la riserva che deve essere versata, perché possa farsi luogo al riconoscimento del periodo al quale si riferisce l'operazione. Il riconoscimento avviene mediante l'accreditamento sulla posizione assicurativa del lavoratore di un ammontare di contributi-base, determinati in relazione al contributo vigente pro-tempore negli anni in cui di riferisce il periodo da riconoscere.

3) In pratica il calcolo dell'importo annuo di pensione, di cui al punto *A*) del precedente paragrafo, deve essere eseguito sottraendo dall'importo annuo della pensione corrispondente all'integrale coacervo dei contributi (versati e riconosciuti) l'importo annuo della pensione corrispondente ai soli contributi che risultano regolarmente accreditati al lavoratore.

Il calcolo proseguirà, poi, con le modalità già descritte, determinando la riserva corrispondente al predetto importo di pensione effettiva sulla base del coefficiente relativo alle condizioni nelle quali il lavoratore o i suoi aventi causa vengono a trovarsi ad operazione eseguita. L'anzianità contributiva, pertanto, in tal caso è determinata tenendo conto sia del periodo da riconoscere sia dei periodi che risultano già regolarmente coperti di contributi. Quando l'operazione si riferisce ad un gruppo di superstiti sarà usato in ogni caso il coefficiente relativo ai titolari di prestazioni. I superstiti, infatti, hanno interesse all'operazione solo quando conseguono il diritto a pensione almeno con il complesso dei contributi versati e riconosciuti.

Quando l'operazione comporti la liquidazione della pensione a favore dei superstiti, deve essere chiesto il rimborso della somma da essi eventualmente già percepita a titolo di indennità per morte, in relazione ai contributi che risultano versati prima dell'operazione.

Una volta determinata la riserva con i criteri dianzi ricordati, la somma che deve essere versata all'Istituto a detto titolo, va eventualmente ridotta del 50% nei casi previsti dalla normativa.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il testo dell'art. 2-*novies* del D.L. n. 30/1974 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali), aggiunto dalla legge di conversione n. 114/1974, è il seguente:

«Art. 2-*novies (Riscatto laurea)*. — Il periodo di corso legale di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'onere del riscatto è ridotto del cinquanta per cento.

L'art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato».

La legge n. 1338/1962 reca: «Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti». Il testo del relativo art. 13:

«Art. 13. — Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».

88A1141

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», per contratti individuali, presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 11 agosto 1987 della società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma, e la successiva modifica in data 15 dicembre 1987 intese ad

ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 14 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 21 dicembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 14 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1198

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», per contratti individuali, presentate dalla S.p.a. Aurora assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 11 agosto 1987 della società per azioni Aurora assicurazioni, con sede in Milano, e le successive modifiche in data 5 agosto 1987, 9 e 16 dicembre 1987, intese ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 14 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 29 dicembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse ccollettivo, il nuovo testo dell'art. 14 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Milano.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1199

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», per contratti individuali, presentate dalla S.p.a. Lloyd Adriatico, in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 17 luglio 1987 della società per azioni Lloyd Adriatico, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle

condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 5 novembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni Lloyd Adriatico, con sede in Trieste.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1200

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», per contratti individuali, presentate dalla S.p.a. Meie vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 3 agosto 1987 della società per azioni Meie vita, con sede in Milano, e la successiva modifica in data 11 novembre 1987, intese ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 11 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 4 dicembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 11 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1986, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni Meie vita, con sede in Milano.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1188

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», per contratti individuali, presentate dalla S.p.a. La Piemontese vita, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 30 luglio 1987 della società per azioni La Piemontese vita, con sede in Torino, e la successiva modifica in data 11 novembre 1987, intese ad

ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 30 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni La Piemontese vita, con sede in Torino.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1189

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», per contratti individuali, presentate dalla S.p.a. Norditalia vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 15 luglio 1987 della società per azioni Norditalia vita, con sede in Milano, e le successive modifiche in data 31 agosto 1987 e 12 novembre 1987 intese ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 4 dicembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni Norditalia vita, con sede in Milano.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1190

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», per contratti individuali, presentate dalla S.p.a. Latina vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 13 novembre 1987 della società per azioni Latina vita, con sede in Milano, intesa

ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 4 dicembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni Latina vita, con sede in Milano.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1169

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», per contratti individuali, presentate dalla S.p.a. Augusta vita, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 6 luglio 1987 della società per azioni Augusta vita, con sede in Torino, e le successive modifiche in data 27 luglio 1987 e 27 novembre 1987, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 11 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 4 dicembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 11 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 settembre 1985, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni Augusta vita, con sede in Torino.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1170

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», per contratti individuali, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 5 agosto 1987 della Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 13 delle condizioni generali di polizza regolanti «il

pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 5 novembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 13 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1144

DECRETO 23 febbraio 1988.

Divieto di commercializzazione di alcuni tipi di tubi corrugati flessibili per uso elettrico di costruzione Flex 2 A non conformi alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva CEE/73/23 sulla sicurezza dei materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 15 giugno 1987 il materiale elettrico più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Bari, presso la ditta Acmei S.a.s. di Bari;

Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati negli allegati *A* e *B* al presente decreto (relazioni IMQ n. 819 e n. 820);

Considerando le comunicazioni inviate con nota n. 162085 in data 25 settembre 1987, circa i risultati delle prove e accertamenti alle ditte: Flex 2A S.r.l., con sede in Modugno (Bari) e Acmei S.a.s. con sede in Bari;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabbricazione Flex 2A a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791;

tubo corrugato flessibile in PVC tipo leggero ∅ 16 mt 100;

tubo corrugato flessibile in PVC tipo leggero ∅ 20 mt 50,

con le denominazioni commerciali indicate nelle allegate relazioni IMQ.

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Flex 2A, con sede in Modugno (Bari), nonché la ditta rivenditrice Acmei S.a.s. avente sede a Bari, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO *A*

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 820

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale pervenuto all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Bari il 22 giugno 1987.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: tubo protettivo flessibile per impianti elettrici.
Rivenditore: Acmei S.a.s., trav. 10, via Carducci, 6, 70100 Bari.
Costruttore: Flex 2A S.r.l., zona industriale, 70026 Modugno (Bari).
Descrizione: tubo corrugato flessibile in PVC tipo leggero Ø 20 mm di colore nero per uso elettrico contraddistinto da etichetta di colore rosso sulla quale sono riportati le seguenti indicazioni e dati: Flex 2A S r.l. - Modugno (Bari), tel. 080/371400, norme CEI 23-14 - (V - 1971) e V1 (1982) - Corrugato leggero - mt 50 Ø 20 (come da allegato *A*).
Dati forniti da: ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Bari.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: secondo norme CEI 23-14/V-1971 e variante V1, ricavati da una matassa di 50 m.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 23-14/V-1971 e variante V1/IX-1982.

4. DATA DELLE PROVE: 22 luglio 1987.

5. ESITO DELLE PROVE (rapporto di prova n. 02S0144).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.
Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.
Questa relazione è composta da: tre pagine; — disegni; — tabelle; — fotografie.
Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 28 luglio 1987

Responsabile della prova: GARGIONI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

d) Il tubo protettivo non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) Il tubo protettivo non soddisfa le caratteristiche di isolamento in quanto applicando una tensione di 1500 V avviene la scarica dopo pochi minuti (Prescritto: nessuna scarica con tensione 1500/15min.).

3) *Protezione dai pericoli derivanti dall'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

a) Il tubo protettivo non presenta resistenza meccanica adeguata, in quanto, durante la prova di resistenza allo schiacciamento su due provini dei tre in prova, si verifica:
schiacciamento sotto carico: riscontrato 100% (ammesso: 25%);
schiacciamento residuo: non valutabile, il tubo resta quasi completamente deformato (ammesso: 10%).

ALLEGATO *B*

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 819

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale pervenuto all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Bari il 22 giugno 1987.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: tubo protettivo flessibile per impianti elettrici.
Rivenditore: Acmei S.a.s., trav. 10, via Carducci, 6, 70100 Bari.
Costruttore: Flex 2A S.r.l., zona industriale, 70026 Modugno (Bari).
Descrizione: tubo corrugato flessibile in PVC tipo leggero Ø 16 mm di colore nero per uso elettrico contraddistinto da etichetta di colore rosso sulla quale sono riportati le seguenti indicazioni e dati: Flex 2A S.r.l., Modugno (Bari), tel. 080/371400, norme CEI 23-14 - (V - 1971) e V1 (1982) - Corrugato leggero - mt 100 Ø 16 (Come da allegato *A*).
Dati forniti da: ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Bari.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: secondo norme CEI 23-14/V-1971 e variante V1, ricavati da una matassa di 50 m.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 23-14/V-1971 e variante V1/IX-1982.

4. DATA DELLE PROVE: 22 luglio 1987.

5. ESITO DELLE PROVE (rapporto di prova n. 02S0144).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.
Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.
Questa relazione è composta da: tre pagine; — disegni; — tabelle; — fotografie.
Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 28 luglio 1987

Responsabile della prova: GARGIONI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

d) Il tubo protettivo non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) Il tubo protettivo non soddisfa le caratteristiche di isolamento in quanto applicando una tensione di 1500 V avviene la scarica dopo pochi minuti (prescritto: nessuna scarica con tensione 1500/15min.).

88A1171

DECRETO 1° marzo 1988.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma, a stipulare contratti di assicurazioni in forma temporanea e mista, senza visita medica e senza carenza, per sottoscrittori di prestiti concessi da banche, associazioni o enti finanziari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 13 ottobre 1987 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione a stipulare contratti di assicurazioni collettive o convenzionate, in forma temporanea e mista, senza visita medica e senza carenza, per sottoscrittori di prestiti concessi da banche, associazioni o enti finanziari;

Vista la nota in data 15 gennaio 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la stipulazione di contratti di assicurazioni collettive o convenzionate, in forma temporanea e mista, senza visita medica e senza carenza, per sottoscrizioni di prestiti concessi da banche, associazioni od enti finanziari, secondo quanto richiesto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, ferme restando le condizioni previste dall'INA, ai fini assuntivi, di seguito indicate:

per le forme temporanee in caso di morte a capitale decrescente nel corso della durata contrattuale il capitale iniziale non dovrà essere superiore a lire 40 milioni;

per le forme temporanee in caso di morte a capitale non decrescente nel corso della durata contrattuale il capitale iniziale non dovrà essere superiore a lire 20 milioni;

per le forme in mista il capitale caso morte non dovrà essere inizialmente superiore a lire 70 milioni;

l'assicurato dovrà compilare un apposito questionario sanitario;

il numero di teste assicurate non dovrà essere inferiore alle cinquanta unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, un rendiconto inerente all'andamento tecnico del portafoglio relativo ai predetti contratti.

Roma, addì 1° marzo 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1145

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 marzo 1988.

Prezzi di vendita delle schede per la dichiarazione dei redditi da presentare nel 1988 e determinazioni degli aggi spettanti ai rivenditori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'esigenza di fissare — per le schede della dichiarazione dei redditi da esitare tramite l'Amministrazione dei monopoli di Stato — il prezzo di vendita al pubblico nonché la misura dell'aggio da attribuire all'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai gestori degli organi di vendita ed ai rivenditori di generi di monopolio, i quali provvedono alla distribuzione ed alla vendita al pubblico degli stampati di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle schede e dei relativi quadri occorrenti per la dichiarazione dei redditi è fissato:

in L. 600 per la scheda modello 740 con busta;
in L. 300 per la scheda modello 740/S con busta;
in L. 200 per il modello relativo ai quadri 740/A-1, I, L e M;
in L. 200 per il quadro 740/F;
in L. 600 per il modello 750 completo con busta;
in L. 600 per il modello 760 completo con busta;
in L. 300 per la scheda modello 770 con busta;
in L. 200 per il quadro 770/A;
in L. 200 per il quadro 770/D.

Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere l'aggio di L. 120 sui suindicati prezzi di vendita, di L. 600 e di L. 300 e l'aggio di L. 80 sul prezzo di vendita di L. 200.

Le somme trattenute vanno attribuite come segue:

a) alla stessa Amministrazione dei monopoli di Stato L. 20 per ogni scheda e per ogni quadro venduto;

b) ai gestori degli organi di vendita L. 30 per le schede modelli 740, 740/S, 750, 760 e 770 e L. 20 per il modello 740 relativo ai quadri A/1, I, L ed M, e per i quadri 770/A, 770/D e 740/F);

c) ai rivenditori dei generi di monopolio L. 70 per le schede modelli 740, 740/S, 750, 760 e 770 e L. 40 per il modello 740 relativo ai quadri A/1, I, L e M, e per i quadri 770/A, 770/D e 740/F.

Gli aggi sopra indicati sono comprensivi della imposta sul valore aggiunto.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata a fornire alle rivendite di generi di monopolio una scorta a credito delle schede e dei quadri per la dichiarazione dei redditi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1988

Il Ministro: GAVA

88A1235

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di reintegrazione di un notaio

Con decreto ministeriale 10 marzo 1988 è stato revocato il decreto ministeriale 26 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 30 novembre 1987, nella parte in cui dispone la reintegrazione del notaio Imparato Francesco nella sede di Moggio Udinese, distretto notarile di Udine.

88A1240

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria

Con decreto 5 marzo 1988 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, è stato ricostituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria.

88A1179

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988, il dott. Antonio Porto, nato a Tornimparte il 20 novembre 1949 e residente in L'Aquila, via Madonna di Pettino, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Peligna di servizi vari fra coltivatori terrieri» a r.l., con sede nel confine fra Torre dei Nolfi e Campo di Fano di Prezza (L'Aquila), già posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 2 agosto 1983 in sostituzione della dott.ssa Marzilli Assunta che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico conferitole.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988, il sig. Vincenzo Montuori, nato a Torre Annunziata il 25 febbraio 1921 ed ivi residente in via Gambardella n. 97, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «L'Economica», con sede in Napoli, già posta in liquidazione ex art. 2540 del codice civile con precedente decreto in data 22 febbraio 1971 in sostituzione del dott. Ivano Leccisi che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988, il dott. Antonio Porto, nato a Tornimparte il 20 novembre 1949 e residente in L'Aquila, via Madonna di Pettino, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa fra agricoltori S. Angelo» a r.l., con sede in Carsoli (L'Aquila), già posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 20 marzo 1980 in sostituzione della dott.ssa Assunta Marzilli dimissionaria.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1988 lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile in data 27 luglio 1986 della società cooperativa edilizia a r.l. «Casa Bella», con sede in Dolo (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Adriano Boldrini in data 22 maggio 1962, repertorio n. 2350, registro società n. 8255 del tribunale di Venezia, è revocato.

88A1244

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «S. Belfanti» in Castelletto Ticino, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Novara del 15 ottobre 1987, prot. n. 9724/1.14.2/1°, la scuola media statale «S. Belfanti» di Castelletto Ticino (Novara) è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 2.000.000 disposta da docenti ed alunni, per istituire una borsa di studio in memoria del prof. Antonino Aronica.

88A1121

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

ematologia;
traumatologia;
auxologia;
biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze;
chimica e propedeutica biochimica;
embriologia;
fisiopatologia dell'emostasi;
gastroenterologia pediatrica;
istologia ed embriologia generale;
ottica fisiopatologica;
patologia generale;
audiologia;
clinica dermosifilopatica;
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
radiologia generale e speciale odontostomatologica.

UNIVERSITÀ DI MESSINA atologia

Facoltà di medicina e chirurgia:

neuropatologia e psicopatologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A1221

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotto che figureranno nella 7ª Faial - Fiera internazionale agro-industria alimentare, che avrà luogo a Verona dall'8 aprile 1988 al 13 aprile 1988.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 22ª Vinitaly - Salone internazionale attività vitivinicole, che avrà luogo a Verona dall'8 aprile 1988 al 13 aprile 1988.

88A1063

Autorizzazione alla società «Clasa fiduciaria S.p.a.», in Roma, ad esercitare attività fiduciaria

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 8 marzo 1988 ha autorizzato la società «Clasa fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Roma, ad esercitare attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

88A1155

Sospensione del regime di deposito franco inerente gli impianti cerealicoli esercitati nel porto di Napoli dalla S.p.a. «Magazzini generali silos e frigoriferi», in Napoli.

Con decreto ministeriale datato 9 marzo 1988 è stata autorizzata nei riguardi della S.p.a. «Magazzini generali silos e frigoriferi», con sede in Napoli, la sospensione per tre anni del regime di deposito franco inerente agli impianti cerealicoli esercitati nel porto di Napoli, calata Villa del Popolo.

88A1243

MINISTERO DEL TESORO

N. 47

Corso dei cambi del 9 marzo 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1233,050	1233,050	1232,75	1233,050	1233,050	1232,82	1232,600	1233,050	1233,050	1233,05
Marco germanico	738,350	738,350	738,50	738,350	738,350	738,39	738,430	738,350	738,350	738,35
Franco francese	218,050	218,050	218,20	218,050	218,050	218,03	218,010	218,050	218,050	218,05
Fiorino olandese	657,530	657,530	657,70	657,530	657,530	657,54	657,550	657,530	657,530	657,53
Franco belga	35,305	35,305	35,32	35,305	35,305	35,30	35,305	35,305	35,305	35,30
Lira sterlina	2269,600	2269,600	2270,50	2269,600	2269,600	2270,17	2270,750	2269,600	2269,600	2269,60
Lira irlandese	1974 —	1974 —	1977 —	1974 —	1974 —	1974 —	1974 —	1974 —	1974 —	—
Corona danese	193,350	193,350	193,50	193,350	193,350	193,34	193,340	193,350	193,350	193,35
Dracma	9,214	9,214	9,22	9,214	—	—	9,214	9,214	9,214	—
E.C.U.	1530,200	1530,200	1530,90	1530,200	1530,200	1530,05	1529,900	1530,200	1530,200	1530,20
Dollaro canadese	983 —	983 —	983 —	983 —	983 —	982,77	982,550	983 —	983 —	983 —
Yen giapponese	9,620	9,620	9,645	9,620	9,620	9,61	9,619	9,620	9,620	9,62
Franco svizzero	893,550	893,550	894,30	893,550	893,550	893,46	893,370	893,550	893,550	893,55
Scellino austriaco	105,096	105,096	105,20	105,096	105,096	105,10	105,110	105,096	105,096	105,09
Corona norvegese	195,270	195,270	195,50	195,270	195,270	195,25	195,250	195,270	195,270	195,27
Corona svedese	208,160	208,160	208,20	208,160	208,160	208,16	208,170	208,160	208,160	208,16
FIM	306,540	306,540	306,75	306,540	306,540	306,53	306,520	306,540	306,540	—
Escudo portoghese	9,006	9,006	9,02	9,006	9,006	9 —	9,006	9,006	9,006	9 —
Peseta spagnola	11,016	11,016	11,0225	11,016	11,016	11 —	11,015	11,016	11,016	11,02
Dollaro australiano	898,500	898,500	900 —	898,500	898,500	898,55	898,600	898,500	898,500	898,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 marzo 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1232,825
Marco germanico	738,390
Franco francese	218,030
Fiorino olandese	657,540
Franco belga	35,305
Lira sterlina	2270,175
Lira irlandese	1974 —
Corona danese	193,345
Dracma	9,214
E.C.U.	1530,050
Dollaro canadese	982,775
Yen giapponese	9,619
Franco svizzero	893,460
Scellino austriaco	105,103
Corona norvegese	195,260
Corona svedese	208,165
FIM	306,530
Escudo portoghese	9,006
Peseta spagnola	11,015
Dollaro australiano	898,550

Media dei titoli del 9 marzo 1988

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	69,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,550
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	99,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	101,550
» » » TR 2,5% 1983/93	92,200
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,500
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1- 4-1984/88	99,900
» » » » 1- 5-1984/88	100,150
» » » » 1- 6-1984/88	100,350
» » » » 1- 7-1983/88	100,675
» » » » 1- 8-1983/88	100,725
» » » » 1- 9-1983/88	101 —
» » » » 1-10-1983/88	101,125
» » » » 15- 7-1985/90	99,650
» » » » 16- 8-1985/90	100,025
» » » » 18- 9-1985/90	99,500
» » » » 18-10-1985/90	99,575
» » » » 1-11-1983/90	102,850
» » » » 18-11-1985/90	99,700
» » » » 1-12-1983/90	102,875
» » » » 18-12-1985/90	99,950
» » » » 1- 1-1984/91	102,950
» » » » 17- 1-1986/91	99,900
» » » » 1- 2-1984/91	102,950
» » » » 18- 2-1986/91	99,975
» » » » 1- 3-1984/91	102,125
» » » » 18- 3-1986/91	99,725
» » » » 1- 4-1984/91	101,975
» » » » 1- 5-1984/91	101,875
» » » » 1- 6-1984/91	101,975
» » » » 1- 7-1984/91	101,350
» » » » 1- 8-1984/91	101,350
» » » » 1- 9-1984/91	101,400
» » » » 1-10-1984/91	101,300
» » » » 1-11-1984/91	101,200
» » » » 1-12-1984/91	100,950
» » » » 1- 1-1985/92	100,525
» » » » 1- 2-1985/92	100,200
» » » » 18- 4-1986/92	97,950
» » » » 19- 5-1986/92	96,875
» » » » 20- 7-1987/92	98,800
» » » » 18- 6-1986/93	96,250
» » » » 17- 7-1986/93	96,350
» » » » 19- 8-1986/93	96,275
» » » » 18- 9-1986/93	96,375
» » » » 20-10-1986/93	97,175
» » » » 1- 2-1985/95	99,700
» » » » 1- 3-1985/95	94,500
» » » » 1- 4-1985/95	94,025
» » » » 1- 5-1985/95	93,825
» » » » 1- 6-1985/95	93,825
» » » » 1- 7-1985/95	95,500
» » » » 1- 8-1985/95	95,425
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1985/95	95,375
» » » » 1-10-1985/95	95,900
» » » » 1-11-1985/95	96,250
» » » » 1-12-1985/95	96,400
» » » » 1- 1-1986/96	97,200
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,150
» » » » 1- 2-1986/96	97,875
» » » » 1- 3-1986/96	96,600
» » » » 1- 4-1986/96	95,175
» » » » 1- 5-1986/96	95,125
» » » » 1- 6-1986/96	95,350
» » » » 1- 7-1986/96	95,450
» » » » 1- 8-1986/96	95,275
» » » » 1- 9-1986/96	95,250
» » » » 1-10-1986/96	95,150
» » » » 1-11-1986/96	95,550
» » » » 1-12-1986/96	96,800
» » » » 1- 1-1987/97	97,025
» » » » 1- 2-1987/97	97,100
» » » » 18- 2-1987/97	96,775
Buoni Tesoro Pol. 11,25% 1- 9-1990	100,100
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	100,100
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,825
» » » 12,50% 1-10-1988	101,525
» » » 12,50% 1-11-1988	101,750
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,200
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,550
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,900
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,425
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,150
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,725
» » » 12,50% 1- 1-1990	104 —
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,650
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,900
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,850
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,675
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,175
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,425
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,575
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,975
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,575
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,225
» » » 9,50% 1- 7-1990	99 —
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,950
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,325
» » » 10,50% 1- 8-1990	100,100
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,450
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,700
» » » 9,25% 1-10-1990	96,550
» » » 9,25% 1-11-1990	96,700
» » » 9,25% 1-12-1990	97,250
» » » 12,50% 1- 3-1991	106,150
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,425
» » » 9,25% 1- 2-1992	95,350
» » » 9,15% 1- 3-1992	96,800
» » » 9,15% 1- 4-1992	96,150
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,575
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,150
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,150
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,850
» » » » 1983/90 11,50%	107,625
» » » » 1984/91 11,25%	108,650
» » » » 1984/92 10,50%	108,400
» » » » 1985/93 9,60%	105,625
» » » » 1985/93 9,75%	105,750
» » » » 1985/93 9,00%	102,975
» » » » 1985/93 8,75%	102,575
» » » » 1986/94 8,75%	102,650
» » » » 1986/94 6,90%	94 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M18038

MINISTERO DEL TESORO

N. 48

Corso dei cambi del 10 marzo 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1235,250	1235,250	1235 —	1235,250	1235,250	1234,72	1234,200	1235,250	1235.250	1235.25
Marco germanico	739,500	739,500	739,75	739,500	739,500	739,45	739,400	739,500	739,500	739,50
Franco francese	217,840	217,840	218,10	217,840	217,840	217,74	217,650	217,840	217,840	217,85
Fiorino olandese	659,150	659,150	658,75	659,150	659,150	659,17	659,200	659,150	659,150	659.15
Franco belga	35,405	35,405	35,36	35,405	35,405	35,39	35,390	35,405	35,405	35,40
Lira sterlina	2277,750	2277,750	2277 —	2277,750	2277,750	2277,87	2278 —	2277,750	2277,750	2277,75
Lira irlandese	1975,800	1975,800	1977 —	1975,800	1975,800	1977,15	1978,500	1975,800	1975,800	—
Corona danese	193,420	193,420	193,50	193,420	193,420	193,41	193,400	193,420	193,420	193,42
Dracma	9,242	9,242	9,22	9,242	9,242	—	9,250	9,242	9,242	—
E.C.U.	1531,800	1531,800	1531,75	1531,800	1531,800	1532,35	1532,900	1531,800	1531,800	1531.80
Dollaro canadese	981,300	981,300	982 —	981,300	981,300	981,15	981 —	981,300	981,300	981,30
Yen giapponese	9,664	9,664	9,665	9,664	9,664	9,66	9,663	9,664	9,664	9.66
Franco svizzero	896,350	896,350	895,50	896,350	896,350	896,42	896,500	896,350	896,350	896,35
Scellino austriaco	105,465	105,465	105,30	105,465	105,465	105,49	105,520	105,455	105,465	105,46
Corona norvegese	195,090	195,090	195,40	195,090	195,090	195,24	195,400	195,090	195.090	195,09
Corona svedese	208,650	208,650	208,20	208,650	208,650	208,67	208,700	208,650	208,650	208,65
FIM	307,500	307,500	307 —	307,500	307,500	307,25	307 —	307,500	307,500	—
Escudo portoghese	9,006	9,006	9,02	9,006	9,006	9 —	9,010	9,006	9,006	9 —
Peseta spagnola	11,025	11,025	11,03	11,025	11,025	11,03	11,050	11,025	11,025	11,02
Dollaro australiano	902,300	902,300	900 —	902,300	902,300	902,90	903,500	902,300	902,300	902,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 marzo 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1234,725
Marco germanico	739,450
Franco francese	217,745
Fiorino olandese	659,175
Franco belga	35,397
Lira sterlina	2277,875
Lira irlandese	1977,150
Corona danese	193,410
Dracma	9,246
E.C.U.	1532,350
Dollaro canadese	981,150
Yen giapponese	9,663
Franco svizzero	896,425
Scellino austriaco	105,492
Corona norvegese	195,245
Corona svedese	208,675
FIM	307,250
Escudo portoghese	9,008
Peseta spagnola	11,037
Dollaro australiano	902,900

Media dei titoli del 10 marzo 1988

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	69 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,550
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	99,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	101,650
» » » TR 2,5% 1983/93	92,200
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,600
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1- 4-1984/88	99,900
» » » » 1- 5-1984/88	100,075
» » » » 1- 6-1984/88	100,275
» » » » 1- 7-1983/88	100,625
» » » » 1- 8-1983/88	100,700
» » » » 1- 9-1983/88	100,975
» » » » 1-10-1983/88	101,125
» » » » 15- 7-1985/90	99,675
» » » » 16- 8-1985/90	100,025
» » » » 18- 9-1985/90	99,475
» » » » 18-10-1985/90	99,550
» » » » 1-11-1983/90	102,825
» » » » 18-11-1985/90	99,575
» » » » 1-12-1983/90	102,825
» » » » 18-12-1985/90	99,875
» » » » 1- 1-1984/91	102,900
» » » » 17- 1-1986/91	99,875
» » » » 1- 2-1984/91	102,925
» » » » 18- 2-1986/91	100 —
» » » » 1- 3-1984/91	102,150
» » » » 18- 3-1986/91	99,750
» » » » 1- 4-1984/91	101,975
» » » » 1- 5-1984/91	101,825
» » » » 1- 6-1984/91	101,975
» » » » 1- 7-1984/91	101,300
» » » » 1- 8-1984/91	101,300
» » » » 1- 9-1984/91	101,375
» » » » 1-10-1984/91	101,200
» » » » 1-11-1984/91	101,175
» » » » 1-12-1984/91	100,850
» » » » 1- 1-1985/92	100,450
» » » » 1- 2-1985/92	100,150
» » » » 18- 4-1986/92	97,900
» » » » 19- 5-1986/92	96,700
» » » » 20- 7-1987/92	98,750
» » » » 18- 6-1986/93	96,125
» » » » 17- 7-1986/93	96,125
» » » » 19- 8-1986/93	96,150
» » » » 18- 9-1986/93	96,200
» » » » 20-10-1986/93	97,050
» » » » 1- 2-1985/95	99,700
» » » » 1- 3-1985/95	94,425
» » » » 1- 4-1985/95	94 —
» » » » 1- 5-1985/95	93,825
» » » » 1- 6-1985/95	93,750
» » » » 1- 7-1985/95	95,525
» » » » 1- 8-1985/95	95,325

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1985/95	95,275
» » » » 1-10-1985/95	95,825
» » » » 1-11-1985/95	96,200
» » » » 1-12-1985/95	96,650
» » » » 1- 1-1986/96	97,200
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,100
» » » » 1- 2-1986/96	97,800
» » » » 1- 3-1986/96	96,450
» » » » 1- 4-1986/96	95,175
» » » » 1- 5-1986/96	95,150
» » » » 1- 6-1986/96	95,325
» » » » 1- 7-1986/96	95,450
» » » » 1- 8-1986/96	95,075
» » » » 1- 9-1986/96	95,225
» » » » 1-10-1986/96	95,125
» » » » 1-11-1986/96	95,500
» » » » 1-12-1986/96	96,875
» » » » 1- 1-1987/97	97,025
» » » » 1- 2-1987/97	97,100
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	100,300
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,825
» » » 12,50% 1-10-1988	101,475
» » » 12,50% 1-11-1988	101,725
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,275
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,600
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,875
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,300
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,075
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,750
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,925
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,600
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,825
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,825
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,700
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,200
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,425
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,550
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,925
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,575
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,200
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,025
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,900
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,300
» » » 10,50% 1- 8-1990	100 —
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,375
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,650
» » » 9,25% 1-10-1990	96,475
» » » 9,25% 1-11-1990	96,625
» » » 9,25% 1-12-1990	97,225
» » » 12,50% 1- 3-1991	106,125
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,350
» » » 9,25% 1- 2-1992	95,325
» » » 9,15% 1- 3-1992	96,675
» » » 9,15% 1- 4-1992	96,125
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,500
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,200
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,875
» » » » 1983/90 11,50%	107,900
» » » » 1984/91 11,25%	108,650
» » » » 1984/92 10,50%	108,250
» » » » 1985/93 9,60%	105,825
» » » » 1985/93 9,75%	105,625
» » » » 1985/93 9,00%	103,200
» » » » 1985/93 8,75%	102,625
» » » » 1986/94 8,75%	102,750
» » » » 1986/94 6,90%	93,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M18038

MINISTERO DEL TESORO

N. 49

Corso dei cambi dell'11 marzo 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1234,500	1234,500	1234,20	1234,500	1234,50	1233,35	1232,200	1234,500	1234,500	1234,50
Marco germanico	743 —	743 —	744,30	743 —	743 —	742,87	742,750	743 —	743 —	743
Franco francese	217,910	217,910	218,50	217,910	217,91	217,98	218,050	217,910	217,910	217,91
Fiorino olandese	661,740	661,740	662,10	661,740	661,74	661,62	661,500	661,740	661,740	661,75
Franco belga	35,510	35,510	35,50	35,510	35,51	35,52	35,537	35,510	35,510	35,51
Lira sterlina	2284,700	2284,700	2287 —	2284,700	2284,70	2284,85	2285 —	2284,700	2284,700	2284,70
Lira irlandese	1988,200	1988,200	1988 —	1988,200	1988,20	1988,35	1988,500	1988,200	1988,200	—
Corona danese	194,520	194,520	194,50	194,520	194,52	194,51	194,500	194,520	194,520	194,52
Dracma	9,282	9,282	9,285	9,282	—	—	9,268	9,282	9,282	—
E.C.U.	1536,350	1536,350	1538 —	1536,350	1536,35	1536,27	1536,350	1536,350	1536,350	1536,35
Dollaro canadese	983,950	983,950	982 —	983,950	983,95	984,17	984,400	983,950	983,950	983,95
Yen giapponese	9,705	9,705	9,71	9,705	9,705	9,70	9,707	9,705	9,705	9,70
Franco svizzero	900,250	900,250	900,80	900,250	900,25	900,07	899,900	900,250	900,250	900,25
Scellino austriaco	105,700	105,700	105,80	105,700	105,70	105,73	105,760	105,700	105,700	105,70
Corona norvegese	194,950	194,950	196 —	194,950	194,95	195,32	195,700	194,950	194,950	194,95
Corona svedese	208,750	208,750	208,60	208,750	208,75	208,72	208,700	208,750	208,750	208,75
FIM	307,500	307,500	307,50	307,500	307,50	307,50	307,500	307,500	307,500	—
Escudo portoghese	9,040	9,040	9,05	9,040	9,04	9,06	9,080	9,040	9,040	9,04
Peseta spagnola	11 —	11 —	11,01	11 —	11 —	11,01	11,020	11 —	11 —	11
Dollaro australiano	905,500	905,500	903 —	905,500	905,50	905,75	906 —	905,500	905,500	905,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 marzo 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1233,350
Marco germanico	742,875
Franco francese	217,980
Fiorino olandese	661,620
Franco belga	35,523
Lira sterlina	2284,850
Lira irlandese	1988,350
Corona danese	194,510
Dracma	9,275
E.C.U.	1536,350
Dollaro canadese	984,175
Yen giapponese	9,706
Franco svizzero	900,075
Scellino austriaco	105,730
Corona norvegese	195,325
Corona svedese	208,725
FIM	307,500
Escudo portoghese	9,060
Peseta spagnola	11,010
Dollaro australiano	905,750

Media dei titoli dell'11 marzo 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,550
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	99,950
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,275
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	101,625
» » » TR 2,5% 1983/93	92,125
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,600
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1- 4-1984/88	99,975
» » » » 1- 5-1984/88	99,975
» » » » 1- 6-1984/88	100,300
» » » » 1- 7-1983/88	100,600
» » » » 1- 8-1983/88	100,650
» » » » 1- 9-1983/88	101,975
» » » » 1-10-1983/88	101 —
» » » » 15- 7-1985/90	99,625
» » » » 16- 8-1985/90	100,025
» » » » 18- 9-1985/90	99,450
» » » » 18-10-1985/90	99,575
» » » » 1-11-1983/90	102,800
» » » » 18-11-1985/90	99,700
» » » » 1-12-1983/90	102,825
» » » » 18-12-1985/90	99,800
» » » » 1- 1-1984/91	102,775
» » » » 17- 1-1986/91	99,775
» » » » 1- 2-1984/91	102,850
» » » » 18- 2-1986/91	99,950
» » » » 1- 3-1984/91	102,050
» » » » 18- 3-1986/91	99,900
» » » » 1- 4-1984/91	101,950
» » » » 1- 5-1984/91	101,825
» » » » 1- 6-1984/91	101,975
» » » » 1- 7-1984/91	101,200
» » » » 1- 8-1984/91	101,275
» » » » 1- 9-1984/91	101,425
» » » » 1-10-1984/91	101,225
» » » » 1-11-1984/91	101,200
» » » » 1-12-1984/91	100,850
» » » » 1- 1-1985/92	100,400
» » » » 1- 2-1985/92	100,300
» » » » 18- 4-1986/92	97,925
» » » » 19- 5-1986/92	96,600
» » » » 20- 7-1987/92	98,600
» » » » 18- 6-1986/93	95,825
» » » » 17- 7-1986/93	95,750
» » » » 19- 8-1986/93	95,700
» » » » 18- 9-1986/93	96,100
» » » » 20-10-1986/93	96,850
» » » » 1- 2-1985/95	99,675
» » » » 1- 3-1985/95	94,400
» » » » 1- 4-1985/95	93,950
» » » » 1- 5-1985/95	93,650
» » » » 1- 6-1985/95	93,700
» » » » 1- 7-1985/95	95,525
» » » » 1- 8-1985/95	95,350

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1985/95	95,225
» » » » 1-10-1985/95	95,700
» » » » 1-11-1985/95	96,100
» » » » 1-12-1985/95	96,600
» » » » 1- 1-1986/96	97,150
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,050
» » » » 1- 2-1986/96	97,650
» » » » 1- 3-1986/96	96,300
» » » » 1- 4-1986/96	95,100
» » » » 1- 5-1986/96	95,125
» » » » 1- 6-1986/96	95,325
» » » » 1- 7-1986/96	95,425
» » » » 1- 8-1986/96	95 —
» » » » 1- 9-1986/96	95,175
» » » » 1-10-1986/96	95,025
» » » » 1-11-1986/96	95,450
» » » » 1-12-1986/96	96,875
» » » » 1- 1-1987/97	97,025
» » » » 1- 2-1987/97	96,925
» » » » 18- 2-1987/97	96,650
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	100,225
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,650
» » » 12,50% 1-10-1988	101,425
» » » 12,50% 1-11-1988	101,675
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,275
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,550
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,850
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,125
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,025
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,775
» » » 12,50% 1- 1-1990	104 —
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,525
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,800
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,800
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,700
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,150
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,375
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,525
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,925
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,550
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,175
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,100
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,875
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,300
» » » 10,50% 1- 8-1990	100 —
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,325
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,625
» » » 9,25% 1-10-1990	96,325
» » » 9,25% 1-11-1990	96,600
» » » 9,25% 1-12-1990	97,150
» » » 12,50% 1- 3-1991	106,075
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,250
» » » 9,25% 1- 2-1992	95,225
» » » 9,15% 1- 3-1992	96,550
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,950
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,300
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,550
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,200
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,775
» » » » 1983/90 11,50%	108 —
» » » » 1984/91 11,25%	108,750
» » » » 1984/92 10,50%	108,525
» » » » 1985/93 9,60%	105,725
» » » » 1985/93 9,75%	105,850
» » » » 1985/93 9,00%	103,225
» » » » 1985/93 8,75%	102,650
» » » » 1986/94 8,75%	102,750
» » » » 1986/94 6,90%	93,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M11038

MINISTERO DELLA SANITÀ

Preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero della sanità

Nell'elenco sotto riportato sono indicate confezioni e preparazioni di specialità medicinali per le quali il Ministero della sanità ha autorizzato modifiche. I prodotti modificati non possono più essere preparati e immessi in commercio. Le scorte degli stessi non possono essere più vendute, con la decorrenza appresso specificata:

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Dentosedina, Pharkos S.r.l. (oggi: Teofarma S.r.l.)	Soluzione odontalgica uso esterno in flacone spruzzatore da g 10, codice 012677023	Soluzione odontalgica uso esterno in flacone spruzzatore da g 5, codice 012677035	Immediata	12-2-1988
Cardiogen, Mediolanum farmaceutici S.r.l. (oggi: Chemil farmaceutici S.r.l.)	10 flaconcini da 10 ml di sciroppo, codice 011041023	10 contenitori per uso orale da 10 ml di sciroppo con eccipienti modificati, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	12-2-1988
Daktarin, Janssen farmaceutici S.p.a.	5 flaconi monouso da ml 150 di lavanda vaginale allo 0,2%, irrigatore, codice 024957250	5 flaconi monouso da ml 150 di lavanda vaginale allo 0,2% irrigatore, con eccipienti modificati per aggiunta di polisorbato 20 e profumo e variazione quantitativa di alcool ricinoleilico, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	12-2-1988
Broncopulmin, Difer - Industrie farmaceutiche triestine (oggi: Farmaceutici Ecobi S.p.a.)	30 pastiglie, n. reg. 1898/B 6 supposte adulti, n. reg. 1898/A 10 supposte adulti, n. reg. 1898/A 6 supposte bambini, n. reg. 1898/A-1	30 pastiglie, codice 001898016 6 supposte adulti, codice 001898028 10 supposte adulti, codice 001898030 6 supposte bambini, codice 001898042, tutte con diversa composizione (per eliminazione della chinina e, per le pastiglie, dei coloranti E 102 ed E 104)	Immediata	12-2-1988
Arovit, Prodotti Roche S.p.a.	30 confetti in flacone di vetro, codice 004880011	30 confetti in blister opaco, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	12-2-1988
Mucomist, Bristol italiana (Sud) S.p.a.	5 flaconi (+ contagocce) da 3 ml al 20% per uso aerosolico, codice 023516014	5 fiale per uso topico da 3 ml al 20%, codice 023516077	11 agosto 1988	12-2-1988
	10 flaconi (+ contagocce) da 3 ml al 20% per uso aerosolico, codice 023516038	10 fiale per uso topico da 3 ml al 20%, codice 023516089	11 agosto 1988	
Naferon, Sclavo S.p.a.	1 flacone liof. iniett. da 1.000.000 U.I. + 1 fiala di solv. da ml 1, codice 026011015	3 flaconi liof. iniett. da 1.000.000 U.I. + 3 fiale di solv. da ml 1, codice 026011080	1° ottobre 1988	12-2-1988
	1 flacone liof. inett. da 1.000.000 U.I. + 1 siringa preriempita ml 1 di solv., codice 026011027	3 flaconi liof. iniett. da 1.000.000 U.I. + 3 siringhe preriempite da ml 1, di solv., codice 026011092	1° ottobre 1988	
	1 flacone collirio liof. da 600.000 U.I. + 1 flacone solv. da ml 1, codice 026011041	1 flacone collirio liof. da 1.000.000 U.I. + 1 flacone solv. da ml 1,5, codice 026011104	1° ottobre 1988	
	1 flacone liof. iniett. da 3.000.000 U.I. + 1 fiala di solv. da ml 3, codice 026011039	3 flaconi liof. iniett. da 3.000.000 U.I. + 3 fiale di solvente da ml 3, codice 026011116	1° ottobre 1988	
Erbamil, Farmitalia Carlo Erba S.p.a.	Soluzione in flacone da g 40, codice 009264021	Soluzione in flacone da g 40 con confezionamento modificato (adozione chiusura razionale ed eliminazione misurino), codice immutato	Immediata	12-2-1988

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Romicaf u.v., International Chemical Corporation S.p.a.	Soluzione iniettabile in flaconi da ml 20 e ml 50, n. reg. 24188	Soluzione iniettabile in flaconi da ml 20 e ml 50 con eccipienti modificati (aggiunta di altri eccipienti al glicolpropilenico), n. reg. 24188	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	12-2-1988
Triplopen-S u.v., Glaxovet S.p.a.	1 e 15 flaconi da 5.000.000 U.I. + 1 e 15 fiale solventi da 10 ml di soluzione iniettabile tipo «500» per sospensione acquosa, n. reg. 14105/1	1 e 15 flaconi da 5.000.000 U.I. + 1 e 15 fiale solventi da 10 ml di soluzione iniettabile tipo «500» per sospensione acquosa, n. reg. 14105/1	1° aprile 1988	12-2-1988
	1 flacone da 2.500.000 U.I. + 1 fiala solvente da ml 5 di soluzione iniettabile tipo «250» per sospensione acquosa, n. reg. 14105/2	1 flacone da 2.500.000 U.I. + 1 fiala solvente da ml 5 di soluzione iniettabile tipo «250» per sospensione acquosa, n. reg. 14105/2, tutte con eccipienti modificati (eliminazione della Esametilentetrammina)	1° aprile 1988	
Allurit, Rhone Poulenc Pharma Italia S.p.a.	Barattolo di granulato effervescente da 200 g, codice 022051027	30 bustine di granulato effervescente da 300 mg, codice 022051039	1° aprile 1988	13-2-1988
Axiten, Zambon Group S.p.a.	20 compresse da 300 mg, codice 019636012	20 compresse da 300 mg con eccipienti modificati, codice 019636036	20 aprile 1988	19-2-1988
Clorochina Bayer (Resochin), Bayer AG di Leverkusen (RFT) rappresentata dalla Bayer Italia S.p.a.	30 compresse ricoperte da 0,25 g, codice 008366015	30 compresse ricoperte da 0,25 g con eccipienti modificati, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	19-2-1988
Rischiaril 3000, Vecchi & C. Piam S.a.p.a.	10 fialoidi da 15 ml per uso orale tipo «3000», codice 022414041	10 fialoidi da 15 ml per uso orale tipo «3000», con eccipienti modificati: eliminazione del colorante E 102, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	19-2-1988
Citrosodina, Roussel Maestretti S.p.a.	150 g di granulare orale, codice 006006011	150 g di granulare orale con eccipienti modificati; sostituzione dell'acido tartarico con l'acido citrico, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	19-2-1988
Vagilen, Farmigea S.p.a.	20 capsule da 250 mg in blisters trasparenti, codice 020689028	20 capsule da 250 mg in blisters opachi, codice immutato	Immediata	19-2-1988
Benadon, Prodotti Roche S.p.a.	10 compresse da mg 300 in flacone di vetro, codice 001340025	10 compresse da mg 300 in blister, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	19-2-1988
Faringina, Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.p.a.	20 compresse in blister, codice 004123028	20 compresse in blister con eccipienti modificati (per eliminazione del violetto di genziana), codice 004123030	Immediata	27-2-1988
Fargan, Farmitalia Carlo Erba S.p.a.	20 confetti da 25 mg in flacone di vetro, codice 002516019	20 confetti da 25 mg in blister (con la nuova denominazione *Farganesse*), codice 026964015	Immediata	1-3-1988
	flacone sciroppo ml 125 allo 0.1%, codice 002516021	flacone sciroppo ml 125 allo 0,1%, codice 026964027, con la nuova denominazione *Farganesse*	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	5 fiale × 2 ml i.m., codice 002516058	5 fiale × 2 ml i.m., codice 026964039, con la nuova denominazione *Farganesse*	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Sanabronchiol, Istituto farmacobiologico Giustini S.r.l.- (ora Falqui prodotti farmaceutici S.p.a.)	flacone g 150 sciroppo, codice 019693011	flacone ml 100 sciroppo con principi attivi modificati (eliminazione di pantenolo, ammonio cloruro, sodio benzoato) ed eccipienti modificati (eliminazione saccarosio ed aroma; aggiunta di sorbitolo, saccarina sodica acido citrico e aroma amarena), codice 019693023	Immediata	1-3-1988

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Uman Cry VIII - Biagini, Farma Biagini S.p.a.	flaconcino liof. U.I. 500+fiala ml 20 solv. e.v. con set infusionale, codice 023308012	flaconcino liof. U.I. 500+fiala ml 20 solv. e.v. con set infusionale, codice 023308048	1° aprile 1988	4-3-1988
	flaconcino liof. U.I. 100+fiala ml 5 solv. e.v. con set infusionale, codice 023308024	flaconcino liof. U.I. 100+fiala ml 5 solv. e.v. con set infusionale, codice 023308051	1° aprile 1988	
	flaconcino liof. U.I. 250+fiala ml 10 solv. e.v. con set infusionale, codice 023308036	flaconcino liof. U.I. 250+fiala ml 10 solv. e.v. con set infusionale, codice 023308063	1° aprile 1988	
		tutte con procedimento tecnologico ad inattivazione virale modificato (da termo trattamento a trattamento chimico)		

88A1239

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 20.000.000, disposto dalla sig.ra Emilia Bresadola con testamento olografo n. 13673/722 di repertorio, a rogito dott. Bruno Maione, notaio in Milano.

88A1122

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 9.518.807, disposto dal sig. Antonio Fiorenzi con testamento olografo n. 42116/7652 di repertorio, a rogito dott. Antonio Viglino, notaio in Arona (Novara).

88A1123

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente in BOT depositati presso la sede centrale della Banca commerciale di Genova e in preziosi depositati nella cassetta di sicurezza n. 72 del N.B.A. di Genova, disposto dalla sig.ra Margherita Katona con testamento olografo n. 72662/20948 di repertorio, a rogito dott. Giacomo Sciello, notaio in Genova.

88A1124

Autorizzazione al Centro auxologico italiano in Piancavallo, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, il Centro auxologico italiano, in Piancavallo, è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente in un immobile sito in Milano, via Guercino n. 8, del periziato valore di L. 1.340.000.000 (nota ufficio tecnico erariale di Milano del 21 ottobre 1985), disposto dal sig. Fausto De Dominicis con testamento olografo n. 683 di repertorio, a rogito dott. Luigi Campana, notaio in Lugano, registrato a Milano, con atto dott. Alberto Gallizia, notaio in Milano, in data 23 novembre 1984 al n. 18749.

88A1125

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Variazione del programma di interventi A.I.M.A. 1988 - Indennità di conferimento per i quarti posteriori di vitelloni e intervento a favore del settore delle patate.

Il C.I.P.E., con delibere adottate nella seduta del 21 gennaio 1988, ha approvato le proposte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per l'integrazione del programma di interventi A.I.M.A. relativo al 1988 (delibera C.I.P.E. del 18 settembre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 19 ottobre 1987), concernenti:

a) la concessione di una indennità di conferimento per i quarti posteriori di vitelloni;

b) un programma di ritiro dal mercato delle patate.

88A1129

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare S. Maria Assunta di Castelgrande - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Castelgrande.

Si comunica che, con decreto 27 febbraio 1988 del Ministro del tesoro, la Banca popolare S. Maria Assunta di Castelgrande - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelgrande (Potenza), è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Pertanto è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della medesima azienda, disposta con decreto del Ministro del tesoro del 6 giugno 1986.

88A1241

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Spoleto - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Spoleto.

Si comunica che, a seguito della restituzione dell'azienda agli organi ordinari, in data 28 febbraio 1988 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Spoleto - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Spoleto (Perugia), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 29 dicembre 1986.

88A1242

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° aprile 1988 è pagabile presso le banche sottoindicate, la sesta cedola d'interesse relativa al semestre ottobre 1987-marzo 1988 del prestito obbligazionario 1985/1995, indicizzato, seconda emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 5,10%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi e C.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di gennaio 1988 e febbraio 1988, è risultato pari al 10,255%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di gennaio 1988 e febbraio 1988, è risultato pari al 9,656%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 9,855% equivalente al tasso semestrale del 4,80%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre aprile 1988-settembre 1988, scadenza 1° ottobre 1988, cedola n. 7, un interesse del 4,80%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il settimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della settima cedola (0,48%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti (3,46%), l'attuale maggiorazione sul capitale è del 3,94%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

88A1230

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 220.000
- semestrale . . . . . L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale . . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . . L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale . . . . . L. 105.000
- semestrale . . . . . L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . . L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . . L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 375.000
- semestrale . . . . . L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 120.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221